SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Arce e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Arce (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arce (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Ippolito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arce (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 marzo 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate, per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 marzo 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arce (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Ippolito, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 6 aprile 2021

Il Ministro: LAMORGESE

21A02366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Bernalda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bernalda (Matera);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariarita Iaculli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
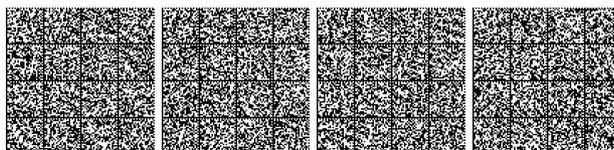
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bernalda (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 marzo 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 marzo 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bernalda (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariarita Iaculli, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera.

Roma, 6 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A02367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 febbraio 2021.

Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;

Visto il decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario - n. 85 del 1996, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2005;

Visto il protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della terza Conferenza delle Parti alla convenzione sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/3581 CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha

approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito «Fondo Kyoto»);

Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 2010, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.a. per la definizione delle modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi, registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio 108;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma 2-*bis*, prevede che gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il primo *addendum* alla convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a., anche in esecuzione di quanto previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57, e registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, reg. n. 1 - foglio 3429;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui al citato art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di euro 350.000.000,00;

Visto il decreto 14 aprile 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 2015;

Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 2015;

Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 2015;

Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 2015;

Visto il secondo *addendum* alla citata convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a. con il quale le parti hanno definito le modalità di gestione delle fasi successive all''ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, ambito del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365;

Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ed in particolare l'art. 15 recante «Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane»;

Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «In-

centivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2016;
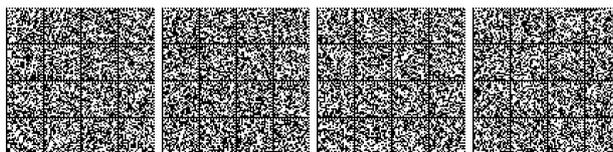
Visto il decreto 22 febbraio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 2017;

Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 2018;

Visto l'art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture sanitarie di proprietà pubblica la possibilità di concedere i finanziamenti a tasso agevolato di cui al richiamato art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il comma 744 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al richiamato art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Vista la convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle modalità di gestione delle attività del Fondo Kyoto, registrata presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2019, reg. n. 1 - foglio 975;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico espresso con nota del 20 ottobre 2020;

Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione espresso con nota del 22 settembre 2020;

Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca espresso con nota del 15 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il presente decreto individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.

2. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) conto termico: il meccanismo di incentivazione previsto dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

b) edifici esistenti: edifici, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione;

c) efficientamento energetico: parametro di efficienza energetica di una struttura edile aumentato almeno di due classi energetiche rispetto allo stato iniziale, prima dell'intervento di miglioramento, così come disciplinato dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Nel caso di interventi su impianti sportivi all'aperto, l'efficientamento energetico è conseguito mediante la riduzione dei consumi energetici complessivi di almeno il 20% rispetto alla situazione *ante* intervento;

d) impianti sportivi: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive;

e) piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane: il piano di cui al comma 3, dell'art. 15, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

f) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute;

g) soggetti pubblici: i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui al presente decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
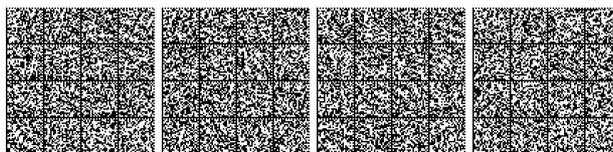
2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite in due sezioni distinte:

a) nella misura di euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1;

b) nella misura di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 2.

4. Al termine di presentazione delle domande le eventuali risorse residue, in ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, possono essere destinate al finanziamento delle istanze non accolte a causa dell'esaurimento delle somme dell'altra sezione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime istanze.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:

a) immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

2. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti i Fondi di investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Fondi di investimento»), così come disciplinati dall'art. 19 del presente decreto.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi esclusivamente per interventi sugli edifici indicati al comma 1, lettera *a)*.

Art. 5.

Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;

h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*;

i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

j) riqualificazione degli impianti di illuminazione;

k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

2. Accedono altresì ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purché gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di cui all'art. 4.

3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e nell'attestato di prestazione energetica allegati al modulo di domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1.

5. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di efficientamento e risparmio idrico:

a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti;

b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua;

c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;

d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici;

e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico;

f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse);

g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%;

h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidità del terreno da irrigare.

6. Possono essere altresì ammessi a finanziamento interventi strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, ove ritenute necessarie dalla progettazione complessiva, devono essere strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e possono essere finanziate nel limite massimo del 50% del finanziamento richiesto.

Art. 6.

Criteri minimi degli interventi

1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione degli usi finali dell'energia devono conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica. Nel caso di interventi realizzati su impianti sportivi all'aperto gli stessi devono conseguire una riduzione dei consumi energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione *ante* intervento;

b) gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi di cui all'allegato I del conto termico, nonché i criteri minimi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

c) i progetti di intervento di cui alla lettera *c)* della tabella dell'art. 7, comma 1, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere gli interventi strutturali necessari per il raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

d) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti;

e) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto.

Art. 7.

Importo e durata del finanziamento

1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 4, possono essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:

Tipologia intervento	Durata massima finanziamento agevolato	Importo massimo finanziabile per singolo edificio
a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'*audit* e la diagnosi energetica	Massimo dieci anni	Per edificio euro 30.000,00
b) Interventi relativi alla sostituzione degli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, la relativa progettazione, certificazione energetica *ex ante* ed *ex post*	Massimo venti anni	Per edificio euro massimo 1.000.000,00
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti, l'involucro e le relative opere di installazione e posa in opera, la progettazione e certificazione energetica *ex ante* ed *ex post*	Massimo venti anni	Per edificio euro massimo 2.000.000,00

2. Possono essere ammessi al finanziamento solo gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi i cui lavori sono avviati in data successiva all'emanazione del provvedimento di attribuzione di cui all'art. 11, comma 5.

4. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente è tenuto a:

i. dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che l'integrale copertura dell'intervento è assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilità;

ii. presentare, in sede di stipula del relativo contratto di finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale dell'intervento.

Art. 8.

Tipologia di costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5. Tali spese comprendono:

a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di opere murarie e assimilate, nonché la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un apposito piano di recupero del materiale da demolizione;

b) apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento, compresi lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti;

c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente);

d) spese tecniche per progettazione e studi, ivi inclusa la redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione;

e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;

f) spese per le prestazioni professionali per la redazione della valutazione di sicurezza strutturale comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica;

g) spese per le prestazioni professionali per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonché di diagnosi energetiche *ante operam* dell'edificio oggetto di intervento.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande

1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l'allegato A1 (Soggetti pubblici) o l'allegato A2 (Fondi di investimento), che formano parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere compilato attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. Sono inammissibili le domande non compilate e trasmesse nel rispetto delle modalità di cui al presente comma.

3. Le domande di ammissione di cui al comma 1 potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - e, comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

4. Le domande di ammissione devono essere corredate dalla documentazione prevista, firmata digitalmente. Le dichiarazioni sono rese nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'ammissione al finanziamento agevolato avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di mancato esaurimento delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può riaprire i termini per la presentazione delle domande, attraverso apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

6. La domanda di ammissione a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) diagnosi energetica delle strutture;

b) attestato di prestazione energetica dell'edificio *ante operam*;

c) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

d) cronoprogramma dell'intervento;

e) tabella dei costi ammissibili;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio;

h) certificato di agibilità;

i) certificato antincendio o dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;

j) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ove previsto in base alla natura dell'intervento.

7. Nel caso di domanda di ammissione a finanziamento per la realizzazione di interventi di cui alla lettera *c)*, della tabella dell'art. 7, comma 1, è necessario allegare, oltre alla documentazione prevista dal comma 6, la valutazione di sicurezza strutturale dell'edificio oggetto di intervento, comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica, ovvero certificazione attestante la conformità dell'immobile alle prescrizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni emessa a seguito di interventi di miglioramento/adeguamento già eseguiti.
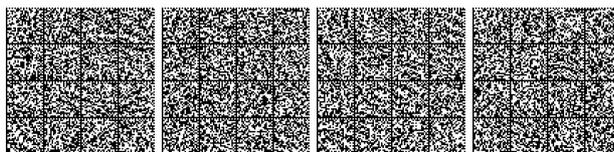
Art. 10.

Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione della riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse fisso di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.

3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.

4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento e, comunque, entro la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato.

5. Il pagamento di cui al comma 4 avviene in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il relativo Piano di ammortamento.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, a qualsiasi titolo, il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere, sull'importo di rata non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale.

7. È consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.

Art. 11.

Modalità di ammissione ai finanziamenti agevolati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'attività istruttoria e del provvedimento di attribuzione del finanziamento di cui al comma 5. Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede successivamente all'attribuzione del finanziamento, alla stipula del relativo contratto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza delle istanze pervenute e la correttezza della relativa documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'art. 3.

3. In relazione alla documentazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo pec, entro un termine non superiore a quindici giorni, le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alle integrazioni documentali e/o alle richieste di chiarimenti, comunque ritenuti essenziali ai fini dell'istruttoria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dichiara inammissibile la relativa domanda.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione delle domande di ammissione al finanziamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di attribuzione del finanziamento agevolato ovvero di rigetto dell'istanza, comunicandolo a mezzo pec ai soggetti beneficiari e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

6. Nel provvedimento di attribuzione del finanziamento sono riportati l'ammontare e la durata del medesimo finanziamento, nonché, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del successivo art. 18, comma 4.

7. Successivamente alla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla trasmissione ai soggetti beneficiari della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere a mezzo pec alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la documentazione di cui al comma 7 con il relativo contratto di finanziamento sottoscritto, pena la decadenza dal finanziamento.

9. Nel caso in cui i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione di cui al comma 8, provvedono a comunicare a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., richiesta di proroga del citato termine di centottanta giorni, illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione necessaria per l'erogazione.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., su richiesta del soggetto beneficiario, procede all'erogazione della prima *tranche* del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% dell'importo totale concesso. L'erogazione dell'anticipo non può avvenire in assenza della trasmissione a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., del verbale di consegna dei lavori.
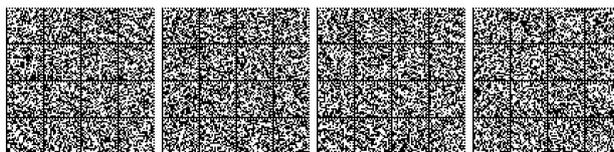
3. La richiesta di erogazione delle *tranche* successive avviene per stati di avanzamento lavori (SAL), secondo i modelli allegati all'*addendum* alla convenzione di cui al comma 5. In ogni caso, le somme richieste non possono essere inferiori al 25% del finanziamento concesso, fatta salva la richiesta di erogazione a titolo di saldo.

4. Ai fini dell'erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari provvedono a trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., il certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione del consumo energetico di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nello svolgimento delle attività previste dal presente decreto, opera sulla base di un *addendum* alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2019 che dovrà essere sottoscritto entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto.

Art. 13.

Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

1. In relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, i soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, sono tenuti a comunicare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it - cdpspa@pec.cdp.it - rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'avvenuto inizio dei lavori, mediante trasmissione del verbale di consegna dei lavori e del relativo quadro economico definitivo, redatti nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

2. Eventuali richieste di proroga del termine di inizio lavori di cui al comma 1 dovranno essere comunicate a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga.

3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto devono concludersi entro i successivi trentasei mesi dalla data di inizio riportata nel verbale di consegna dei lavori.

4. Il termine di conclusione degli interventi di cui al comma 3, può essere prorogato su richiesta motivata da trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e in ogni caso non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di conclusione prevista.

5. Le richieste di proroga di cui ai commi 2 e 4 sono valutate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'esito delle valutazioni è comunicato a mezzo pec ai soggetti beneficiari ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Art. 14.

Revoca e recupero delle somme

1. La mancata produzione del certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, unitamente al certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso.

2. In caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre il certificato di efficientamento energetico insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento.

3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:

a) mancata osservanza della normativa di riferimento;

b) mancata osservanza del termine di inizio lavori di cui all'art. 13, comma 1;

c) mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 3;

d) sostanziale difformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato;

e) dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

g) mancato rimborso, anche parziale, di almeno due rate del finanziamento.

4. I casi di revoca del finanziamento agevolato sono accertati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *g)*, che è accertato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che provvede ad informare lo stesso Ministero.

5. La revoca del finanziamento è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene comunicato a mezzo pec al soggetto beneficiario ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

6. A seguito della revoca, Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede all'effettivo recupero delle somme secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.

7. In caso di revoca, il soggetto beneficiario, è tenuto a restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovrà essere aumentato degli interessi legali dalla data di erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Art. 15.

Cumulabilità

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altri contributi previsti dalla norma-

tiva comunitaria, nazionale e regionale, nei limiti dalle stesse previsti, e in ogni caso non possono superare complessivamente il 100% dei costi ammissibili.
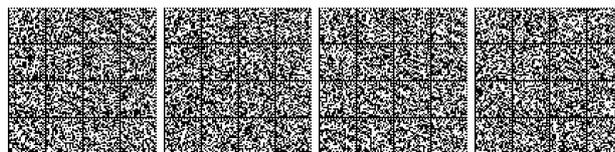
2. Il soggetto beneficiario si impegna a dichiarare, in fase di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le eventuali ulteriori forme di incentivazione di cui intende usufruire, compilando il modulo di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Art. 16.

Deroghe

1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Verifiche e sopralluoghi

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14, darà comunicazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti e alla Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Art. 18.

Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione e promozione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. elabora e trasmette, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca un *report* semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna amministrazione riterrà più utili.

2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto è assicurato da Enea, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da Enea al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo.

3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite l'utilizzo della Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP).

5. Al fine di favorire l'accesso ai benefici di cui al presente decreto possono essere implementate procedure mirate all'utilizzo congiunto degli strumenti di incentivazione destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

6. Dall'attività di cui al presente articolo non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

Fondi di investimento di cui all'art. 4, comma 2

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei Fondi di investimento cui all'art. 4, comma 2, può essere costituita, alternativamente, nei seguenti modi:

a) da immobili di proprietà pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014;

b) da immobili di cui alla lettera *a)*, nonché da altri immobili di proprietà pubblica (patrimonio promiscuo).

2. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, i progetti di investimento di cui all'art. 20 in cui sono ricompresi, anche nel caso di Fondi di cui alla lettera *b)*, comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'AFAM, nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria.

Art. 20.

Progetti di investimento

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ricompresi nei Fondi di investimento di cui all'art. 19, comma 1, attraverso interventi di efficientamento energetico.

2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con la definizione dei tempi di ritorno dell'investimento. A tal fine, i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita relazione che attesti i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e il costo energetico totale dell'edificio a realizzazione definitiva dell'intervento.
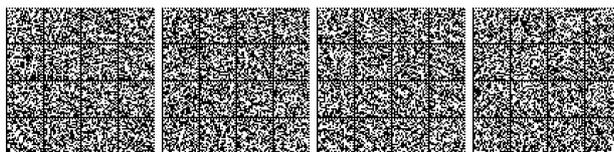
3. I soggetti che presentano il progetto di investimento devono, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:

a) la tipologia di intervento da realizzare;

b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;

c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento;

d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;

e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a Fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

4. I progetti di investimento non possono comportare, per il soggetto pubblico che ha conferito gli immobili al Fondo di investimento, un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile anteriormente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico.

5. Il progetto di investimento non può comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento

1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 6.

2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 20 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di venti anni, il cui importo per ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore ad un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro, così come previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento.

3. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per singolo progetto di investimento. La durata del finanziamento agevolato non potrà comunque superare la durata del Fondo di investimento.

4. L'importo massimo finanziabile, non potrà essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera *e)*.

Art. 22.

Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 20 si applicano, per quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I Fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e si impegnano a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nell'*addendum* alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 2 aprile 2019, di cui all'art. 12, comma 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2021

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Il Ministro dell'università e della ricerca
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 954

ALLEGATO *A1*

Soggetti Pubblici

Domanda di ammissione all'agevolazione

Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ……………….…………….………………………………………………………………..

nato a ……………………………….………….……………………………………. Provincia ..……

Stato di nascita ……..…………….……….… il ....../…..../…......

residente a ………………..…………………….. località/frazione …………………………………………

in via ……………..……………………………..…………….... CAP…………… Provincia ………………

Stato di residenza .………………………………………….. codice fiscale …..…………………………….

Tipo documento di identità …..........…………..………….. numero documento …………………………...

rilasciato da ……………………………………………………………………………………… data

di rilascio ....../…..../…......... data di scadenza ....../…..../…........... (allegare fotocopia del documento)

in qualità di ………………………...……………………………………………………….………………

dell'ufficio ……………………………………………………………..……………………………

del Soggetto Pubblico:

Denominazione …......……………….…………………………………………………………………

………

Codice Fiscale:……………………………………….…..……………………………………

Con sede in:

Comune ………………………………………. località/frazione ……………..……………………………

in via …..……………………………..…………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ………..……..…….. Telefono …………………………

Fax………………………… PEC……………………………......………………………………………...

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune ……………………………………. località/frazione ……………..…………………………….

in via …..……………………………..………………………………………………………………….

CAP ………………………… Provincia ..……...…….. Telefono ……………………………………….

Fax ………………………… PEC …….……………………………......……………………………......

Nominativo referente …………………………………
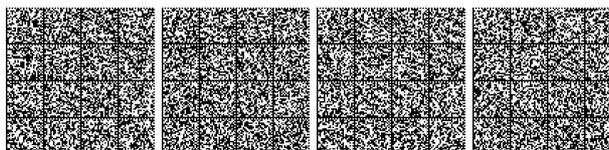
Parte B: Informazioni relative all'intervento

Edificio N°.......[1]

Denominazione edificio...

Edificio adibito a:

- ☐ istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido; istruzione universitaria; alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- ☐ attività sportiva;
- ☐ assistenza sanitaria e/o ospedaliera.

Per l'esecuzione di:

- ☐ A) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica
- ☐ B) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
- ☐ C) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Parte C: Dati Progetto

Titolo del progetto…………………………………………………………...……….…………………

Investimento complessivo (IVA inclusa) €……………………………………...…….……………………

Totale finanziamento agevolato richiesto (IVA inclusa) €……….…………………………………………

Durata del finanziamento agevolato richiesto……………………………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento……………………………………………………………………...

………..

Codice Unico di Progetto (CUP)………………..………………………………………………………..

………..

………..

………..

………..
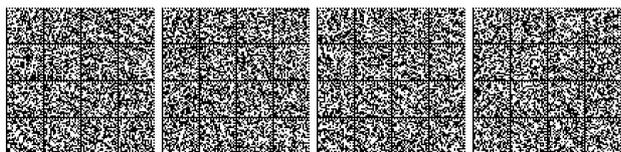
Parte D: Identificazione sito e/o bene immobile destinatario del progetto

Foglio ……….…. Particella ………….…. Subalterno …….….…... Categoria ……….……….......
Sezione... Denominatore……..
in ……………………………………. località/frazione …………….………………………………..
in via …...……………………………..………………………………………………………………..
CAP ………………………… Provincia ..……...……..... Regione …….………………………………….

Codice edificio dell'Anagrafe nazionale edilizia scolastica[1]: ……………………...

Parte E: Banca Tesoriera

Nome Banca……………………………………………………………………ABI……………………
Agenzia di ……………………………………………………………………..CAB…...………………

Parte F: ALLEGATI

Interventi di tipologia a):

1. Descrizione dell'edificio oggetto della diagnosi, comprensiva di dati sulle superfici e sui volumi climatizzati;
2. Fotocopia leggibile del documento d'identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

Interventi di tipologia b) e c)

1. Allegati tecnici (da presentarsi per ogni singolo immobile):
   - Progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: studio di fattibilità; definitivo; esecutivo) ....
   - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici)[2];
   - crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
   - diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto;
   - certificato di agibilità;
   - certificato antincendio o dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
   - valutazione di sicurezza strutturale dell'edificio oggetto di intervento, comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica, ovvero certificazione attestante la conformità dell'immobile alle

[1] Se edificio scolastico ospitante istituzioni scolastiche di I e II ciclo
[2] Indicare separatamente le spese di efficientamento energetico e di risparmio idrico rispetto ad eventuali spese di adeguamento sismico e di rimozione dell'amianto. Tali spese sono ammissibili solo se strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico.

prescrizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, emessa a seguito di interventi di miglioramento/adeguamento già eseguiti[3]

2. Autorizzazioni necessarie, allegare:
   - o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - o copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.
3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:
   - o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.
4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla cumulabilità degli incentivi (All. B).

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che l'edificio oggetto dell'intervento è di proprietà pubblica e adibito ad una delle seguenti destinazioni d'uso: istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido; istruzione universitaria; alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); attività sportiva; assistenza sanitaria e ospedaliera;
- che l'edificio oggetto di intervento è in possesso delle certificazioni richieste dal decreto interministeriale per l'accesso al fondo;
- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel decreto interministeriale per l'accesso al fondo e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella revoca dal beneficio come nello stesso disposto;
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

[3] Solo nel caso di interventi di tipologia c)
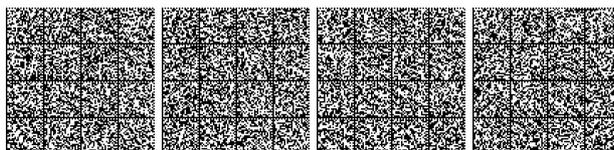
- che l'edificio non rientra tra quelli compresi nel "Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane" di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, e s.m.i;
- di aver compilato le seguenti parti:
  - Parte A: Dati identificativi;
  - Parte B: Informazioni relative all'intervento relativamente a n......edifici;
  - Parte C: Dati Progetto;
  - Parte D: Identificazione sito e/o bene immobile destinatario del progetto;
  - Parte E: Banca Tesoriere;
  - Parte F: Allegati.

▪ Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente ....

ALLEGATO *A2*

Fondi di investimento immobiliari chiusi

Domanda di ammissione all'agevolazione

Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ……………….……………….……………………………………………………………….. nato a …………………………………….…………..………………………………………. Provincia ..…… Stato di nascita …….………….…….………… il ....../…..../…...... residente a ……………….…………………….. località/frazione ………………………………………. in via ……………..……………………………..……………... CAP…………… Provincia …….. Stato di residenza …………………………………………….. codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità …..........……………….………….. numero documento …………………………... rilasciato da …………………………………………………………………………………………… data di rilascio ....../…..../…......... data di scadenza ....../…..../…........... (allegare fotocopia del documento)

in qualità di …………………………..………………………………………………………......………. del Fondo immobiliare chiuso:

Denominazione …......………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………

Codice Fiscale:……………………………………………….…...…………………………………………

Con sede in:

Comune ………………………………………. località/frazione …………….…………………………… in via …..…………………………..………………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ……….……...…….. Telefono …………………………

Fax………………………… E-mail……………………………......PEC………………………………...

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune …………………………………… località/frazione …………….…………………………….

in via …..…………………………..……………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ..……...…….. Telefono ……………………………………….

Fax ………………………… E-mail …….………………………PEC.....………………………………......
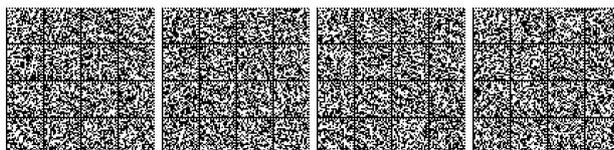
CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Parte B1

PROGETTO DI INVESTIMENTO

Titolo del progetto di investimento……………………………………………...……….………………

Investimento complessivo del fondo immobiliare €……………………………...……………………

Finanziamento agevolato richiesto €…………………………………………………………………..

Durata del finanziamento agevolato richiesto …………………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento……………………………………………………………………...

………..

Codice Unico di Progetto (CUP)………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Parte B2[4]

Identificazione bene immobile compreso nel progetto di investimento: immobile n°…..

Denominazione edificio………………………………………………………………….............

Foglio ………..…. Particella ………………… Subalterno ……….……... Categoria ……….………......

Sezione.. Denominatore……..

in ……………………………………. località/frazione ……………..……………………………………..

in via …..……………………………..……………………………………………………………………..

CAP ………………………… Provincia ..……...……... Regione …….………………………………….

Codice edificio dell'Anagrafe nazionale edilizia scolastica[5]: ……………………...

Per l'esecuzione di [6]…………………………………………………………………………….

a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica;
b) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Altre informazioni

1) Costo totale dell'intervento, compresa la diagnosi energetica, la certificazione e la progettazione: ………………………………………………………………………………………………
2) Costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento: ……………………………………………………………………………………………….
3) Tempi di ritorno stimato dell'investimento: ………………………………………………….

[4] Da compilarsi per ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento di cui all'art.7 del decreto.

[5] Se edificio scolastico ospitante istituzioni scolastiche di I e II ciclo

[6] Indicare una delle casistiche indicate nell'elenco
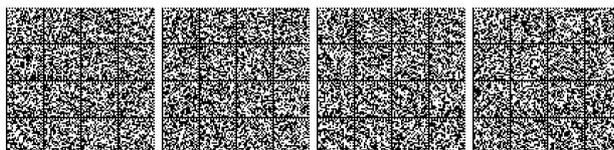
Parte C: Banca di riferimento

Nome Banca……………………………………………………………………ABI……………………

Agenzia di ……………………………………………………………………..CAB…...………………

IBAN …………………………………………………………………………………………………

Il SOTTOSCRITTO DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000

- Che il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- che il fondo ha acquisito le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario;
- che con la contrazione del prestito agevolato richiesto risultano rispettate le condizioni, nonché i limiti eventualmente previsti, per il ricorso all'indebitamento di cui alla vigente normativa di riferimento.
- che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di Investimento, è inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

Il SOTTOSCRITTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Parte D ALLEGATI (da produrre per singolo edificio ricompreso nel progetto di investimento)

Interventi di tipologia a):

1. Descrizione dell'edificio oggetto della diagnosi, comprensiva di dati sulle superfici e sui volumi climatizzati;
2. Fotocopia leggibile del documento d'identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

Interventi di tipologia b) e c)

1. Allegati tecnici (da presentarsi per ogni singolo immobile):
    - Progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: studio di fattibilità; definitivo; esecutivo) ....
    - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici)[7];

[7] Indicare separatamente le spese di efficientamento energetico e di risparmio idrico rispetto ad eventuali spese di adeguamento sismico e di rimozione dell'amianto. Tali spese sono ammissibili solo se strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico.

- crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
- diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto;
- certificato di agibilità;
- certificato antincendio o dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
- valutazione di sicurezza strutturale dell'edificio oggetto di intervento, comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica, ovvero certificazione attestante la conformità dell'immobile alle prescrizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, emessa a seguito di interventi di miglioramento/adeguamento già eseguiti.[8]

2. Autorizzazioni necessarie, allegare:

   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.

3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:

   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.

4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla cumulabilità degli incentivi (All. B).

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;

- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel decreto interministeriale per l'accesso al Fondo e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nello stesso disposto;

[8] Solo nel caso di interventi di tipologia c)
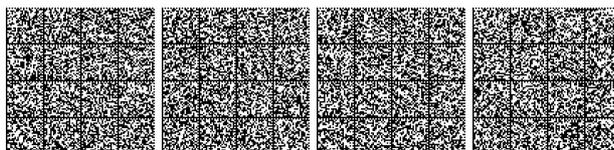
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di aver compilato le seguenti parti:

  Parte A: Dati identificativi;

  Parte B: Informazioni relative all'intervento;

  Parte C: Banca di riferimento;

  Parte D: Allegati.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente
………………..,…………………	………………………………

ALLEGATO *B*

Dichiarazione sulla cumulabilità dell'incentivo

Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….…………………..……………….
nato/a a ……………………………………………., provincia …… Stato di nascita
……..…………….………..… il ……/……/……. residente in …………….……………,
provincia di…………………….. in via/piazza …..…………………………., n…….
CAP………………. Stato di residenza………………………… documento di identità (tipo numero)…………………………………………………………………….. rilasciato da
…………. valido fino al ....../…..../…........... (allegare fotocopia del documento)
C.F……………………..
in qualità di…………………………………….……………………………dell'ufficio
..………………………………….…………………………………………………… …..del
Soggetto Pubblico / Fondo immobiliare chiuso
………………………………………………………………..
codice fiscale / Partita IVA
……………………………………..……………………………………………….. ..con sede in
Regione ………………………………………… a ……………………………………….,
provincia di …………………………, in Via/piazza………………………………………….. n.
…………., CAP ……………, telefono …………………………………… PEC…………………..
……………………………………………

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA DI:

- ☐ accedere ad altre forme di incentivazione per la realizzazione del progetto (se sì specificare quali)

  ………………………………………………………..
- ☐ accedere agli incentivi di cui al Conto Termico (ex DM 16 febbraio 2016)
- ☐ non accedere ad altre forme di incentivazione per la realizzazione del progetto

Firmato digitalmente

21A02418
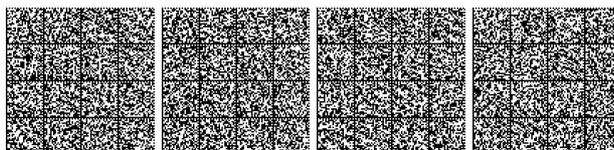
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 2021.

Riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai comuni delle isole minori, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto in particolare, l'art. 32-*quinquies* del citato decreto-legge n. 137 del 2020, il quale, stabilisce «in considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, dispone la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro, per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa ed allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie ivi residenti e alle imprese locali»;

Considerato che il comma 2 del citato art. 32-*quinquies*, dispone che «il riparto delle risorse di cui al comma 1, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021»;

Tenuto conto che, sono pervenute le certificazioni della spesa dell'anno 2020 relativa a ventuno comuni delle isole minori su un totale di trentaquattro comuni aventi le caratteristiche di isole minori;

Considerato, infine, il comma 3 del citato art. 32-*quinquies* che stabilisce per l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle risorse disponibili di cui all'art. 32-*quinquies* del citato decreto-legge n. 137 del 2020, pari ad euro 3 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni delle isole minori, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa ed allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie ivi residenti e alle imprese locali;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse di cui all'art. 32-*quinquies *del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176*

Le risorse a titolo di trasferimento ai comuni delle isole minori, di cui all'art. 32-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, previste in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa ed allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie ivi residenti e alle imprese locali, sono ripartite sulla base degli importi di cui all'allegato A, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati.

Art. 2.

L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*
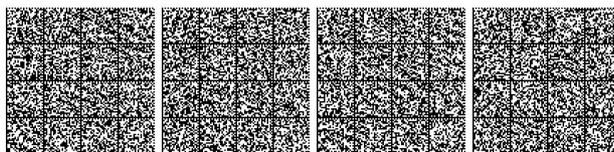
DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137 - FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 32-QUINQUIES "parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa"

COMUNI/SPESE	SPESE ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO ACQUA CERTIFICATE		RIPARTO FONDO DI € 3.000.000 art. 32 quinquies
ISCHIA	652.780,56	7,90%	236.947,16
CASAMICCIOLA TERME	225.180,09	2,72%	81.736,17
LACCO AMENO	186.710,15	2,26%	67.772,30
FORIO	640.897,17	7,75%	232.633,71
BARANO D'ISCHIA	225.180,09	2,72%	81.736,17
SERRARA FONTANA	83.385,12	1,01%	30.267,24
LAMPEDUSA E LINOSA	687.120,13	8,31%	249.411,78
PANTELLERIA	985.741,50	11,93%	357.805,77
USTICA	266.919,69	3,23%	96.886,87
MALFA	74.208,08	0,90%	26.936,15
LENI	29.966,26	0,36%	10.877,19
PORTO AZZURRO	1.108.177,80	13,41%	402.247,86
CARLOFORTE	39.338,10	0,48%	14.279,00
SANT'ANTIOCO	131.679,56	1,59%	47.797,22
MARCIANA MARINA	45.890,61	0,56%	16.657,44
LIPARI	1.904.348,35	23,04%	691.242,91
CAPRAIA ISOLA	205.784,79	2,49%	74.696,04
FAVIGNANA	594.848,00	7,20%	215.918,72
PROCIDA	176.731,64	2,14%	64.150,29
TOTALE	**8.264.887,69**	100,00%	**3.000.000,00**

21A02446

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 marzo 2021.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a)*, e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006, comma 3, del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa;

Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere *b)* e *c)* che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b)*, del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona già previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2021;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno 2021 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;
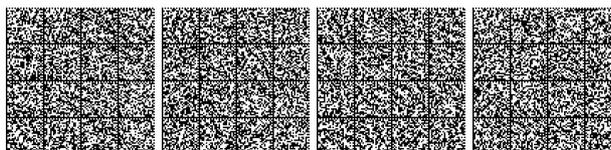
Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2021 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

a) per l'Esercito italiano, undici ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero ventiquattro ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a tre ufficiali in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari a euro 322.347, si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 151.347 per l'Esercito italiano ed euro 171.000 per la Marina militare).

Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro: GUERINI

21A02420

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 marzo 2021.

Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli obiettivi dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile *(Sustainable Development Goals SDGs),* adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, che comprende la fine delle epidemie di AIDS, tubercolosi e malaria (Obiettivo 3.3);

Visto l'*«Action plan for the health sector response to HIV in the WHO European Region»* del 2017, sottoscritto dal Governo italiano, in cui i paesi si impegnano a implementare e semplificare l'accesso al test HIV anche attraverso l'offerta attiva promossa da operatori laici opportunamente formati secondo le linee guida emanate nel 2015 da *WHO (World Health Organization);*

Visto il documento congiunto *«WHO, UNAIDS Statement on HIV Testing Services: New Opportunities and Ongoing Challenges»*, che raccomanda l'approccio *community-based* di servizi di *counselling* e *testing* per HIV (CBVCT) da parte della società civile e delle comunità interessate al problema (ONG) fornito da operatori non sanitari opportunamente formati;

Visto il piano nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) approvato nel 2016 e recepito dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 ottobre 2017 ed in particolare il capitolo «Strategie di diagnosi e di inserimento nel *continuum of care*» riporta la necessità di «… aumentare e diversificare le occasioni/modalità di accesso al test…» anche attraverso il coinvolgimento diretto nello screening e nella comunicazione del risultato di operatori di associazioni anche non appartenenti alle professioni sanitarie, se debitamente formati;

Visto il piano nazionale prevenzione 2020-2025 (PNP2020-2025) adottato con intesa Stato-regioni il 6 agosto 2020, che al Macro Obiettivo 6 - Malattie infettive prioritarie nel capitolo HIV e AIDS definisce come punto centrale della strategia la rimozione delle barriere di accesso al test HIV e ai test per IST;

Visto che il PNP 2020-2025 al Macro Obiettivo 6.2 indica «Incrementare e favorire strategie parallele, secondo il modello fondato sui CBVCT*, che promuovano l'esecuzione del Test HIV e del *counseling* nelle popolazioni chiave ad opera di operatori adeguatamente formati, in contesti non sanitari»;

Vista l'elevata percentuale di *Late Presenter* tra le nuove diagnosi riportate al sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV istituito con decreto ministeriale nel 2008, al di sopra della media europea;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» del 7 ottobre 2020;

Considerato il forte impatto avuto dalla pandemia da COVID-19 sul sistema sanitario in generale e in particolare sul comparto delle malattie infettive con limitazioni nell'accesso ai centri di cura e *screening*, con un calo dell'attività di *testing* riportato da diverse fonti del servizio sanitario;

Visto il significativo decremento (superiore al 50%) dell'accesso al test per HIV durante la pandemia da CO-
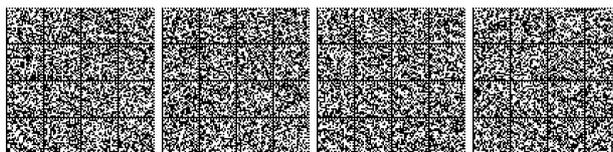
VID-19 riportato da *ECDC-Europe's journal on infectious disease surveillance, epidemiology, prevention and control attraverso una survey* a cui ha preso parte anche l'Italia;

Visti gli esiti degli studi finanziati dal Ministero della salute condotti tra il 2012 e il 2015 «Sperimentazione di un intervento per favorire la diagnosi tempestiva dell'infezione da HIV attraverso l'offerta attiva di test rapido salivare» che ha costituito una rete nazionale di offerta CBVCT e «Definizione di ambiti e strumenti operativi e valutazione di impatto economico dell'offerta del test per HIV al di fuori dei contesti sanitari consolidati utilizzando test rapidi. Fornire una base tecnica ai *policy maker* che devono definire le strategie operative»;

Considerato che i centri CBVCT possono costituire un valido supporto a quanto offerto usualmente dal SSN, offrendo un servizio di *counselling* e *screening* senza oneri per i richiedenti e applicando specifici protocolli appositamente predisposti per operare in sicurezza durante la pandemia come il protocollo «Procedura offerta test rapidi per il contenimento della diffusione di COVID-19» realizzato con la supervisione scientifica di INMI L. Spallanzani;

Considerato che i test rapidi non si configurano come test diagnostici, ma di *screening* il cui risultato preliminarmente positivo deve essere confermato con metodica tradizionale su prelievo ematico;

Ritenuta la necessità di garantire alla popolazione la possibilità di sottoporsi ai test di *screening* per HIV e altre IST senza ritardi dovuti allo stato di emergenza COVID-19;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza Covid-19

1. Allo scopo di mantenere e diversificare il livello di offerta di test rapidi HIV e per altre IST sul territorio nazionale, si dispone che, in contesti con comprovata esperienza CBVCT di enti del terzo settore o organizzazioni della società civile, l'esecuzione e la comunicazione dell'esito preliminare dei test rapidi salivari e su sangue da prelievo capillare possa essere effettuata anche da operatori non appartenenti alle professioni sanitarie *(Community Health Worker)* opportunamente formati.

2. Potranno implementare servizi di *testing* in ambito comunitario le organizzazioni della società civile o enti del terzo settore che garantiscano:

a. Comprovata esperienza almeno biennale in attività CBVCT;

b. L'adozione di un documento di valutazione del rischio da SARS-CoV2, di un protocollo e procedure per la riduzione del rischio di contagio e l'istituzione in sede associativa del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di sicurezza COVID-19 come previsto dal protocollo del MdS del 24 aprile 2020 e confermato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020;

c. La disponibilità di personale opportunamente formato con specifica esperienza all'offerta di test e *counselling*, all'esecuzione di test rapidi per HIV e altre IST, alle misure di contenimento COVID19, ivi inclusi operatori non appartenenti alle professioni sanitarie e peer;

d. La reperibilità di operatori sanitari opportunamente formati nei casi in cui gli operatori non appartenenti alle professioni sanitarie e peer necessitassero di supporto nell'esecuzione, interpretazione o restituzione dell'esito dei test;

e. Un accordo con un centro clinico di malattie infettive per l'esecuzione test ematico di conferma e presa in carico delle persone con diagnosi confermata.

3. Il presente decreto ha validità limitata al periodo di durata dell'emergenza sanitaria in atto e fino ad intervento di nuovo atto che ne stabilisca la cessazione degli effetti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti di controllo.

Roma, 17 marzo 2021

Il ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1119

21A02416

ORDINANZA 23 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale: «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49 e al documento recante «Aggiornamento nazionale *focus* incidenza», dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Basilicata presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello di rischio moderato, la Regione Calabria presenta uno scenario «di tipo 1» con un livello di rischio alto e la Regione Sicilia presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;

Visto, peraltro, che la Regione Puglia, già collocata nella «zona rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio moderato e un'incidenza settimanale pari a 231 casi su 100.000 abitanti;

Visto che la Regione Valle d'Aosta, già collocata nella «zona rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio moderato e un'incidenza settimanale pari a 227 casi su 100.000 abitanti;

Visto che nel medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia si evidenzia che «Nel procedere con la
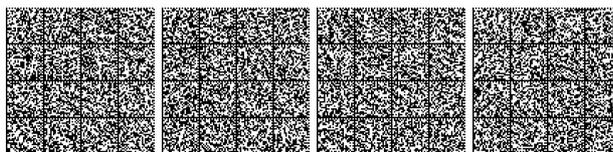
de-escalation, in particolare dalle zone rosse, nella intensità delle misure di mitigazione è opportuno mantenere una progressiva gradualità e monitorarne attentamente l'impatto sull'andamento epidemico»;

Considerato che l'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualità nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;

Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta nella «zona arancione»;

Considerato che per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia permangono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1259

21A02504

ORDINANZA 23 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 aprile 2020, n. 86;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49 e al documento recante «Aggiornamento nazionale *focus* incidenza», dal quale risulta che la Regione Sardegna presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio alto;

Vista, altresì, la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che pertanto è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 9 aprile 2021 per la Regione Sardegna, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1260

21A02505

ORDINANZA 23 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49, dal quale risulta che le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano uno scenario di «tipo 1», un livello di rischio basso o moderato;

Visto che dal medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, risulta che le Regioni Toscana e Campania presentano, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 9 aprile 2021 e 16 aprile 2021;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *focus* incidenza», allegato al citato verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

Considerato che le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano parametri non riconducibili all'art. 1, comma 16-*septies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, allo stato, sussistono i presupposti per l'applicazione, nelle regioni e province autonome sopra richiamate, delle misure di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerato che l'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualità nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Campania e Toscana nella «zona arancione»;

Visto l'art. 1, comma 2, ai sensi del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1261

21A02503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2021.

Riconoscimento della «Organizzazione di produttori La Concordia società cooperativa», in Anzio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021 al reg. n. 14;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99872, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2021, adottata con d.d. n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall' U.C.B. al numero 215 in data 1° aprile 2021, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2021, adottata con d.d. n. 148932 del 30 marzo 2021, registrata dall'U.C.B. al numero 222 in data 1° aprile 2021;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza del 20 novembre 2020 trasmessa a mezzo PEC il 24 novembre 2020, e le successive integrazioni trasmesse con note in data 28 gennaio 2021 e 9 aprile 2021, pervenute a mezzo PEC rispettivamente il 30 gennaio 2021 ed il 9 aprile 2021, presentate dalla Organizzazione di produttori La Concordia società cooperativa, con sede ad Anzio in via Molo Innocenziano s.n.c. - ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per le specie: Polpo (*Octopus vulgaris*), Gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*), Acciuga o Alice (*Engraulis encrasicolus*), Nasello o Merluzzo (*Merluccius merluccius*), Triglia di fango (*Mullusbarbatus*), Calamaro (*Loligo vulgaris*), Scampo (*Nephrops norvegicus*), Totano (*Todarodes sagittatus*), Seppia (*Sepia officinalis*), Sogliola (*Solea solea*), Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*), Gambero viola (*Aristeus anythennatus*), Pesce spada (*Xypias gladius*), Moscardino (*Eledone spp.*), Cappellano o Busbana (*Trisopterus minutus*), Pagello fragolino o fragolino (*Pagellus erytrinus*), Lumachino (*Nassarius mutabilis*), Gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), Tellina (*Donax trunculus*), Rospo o Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*), Vongola o lupino (*Chamelea Gallina*), Gallinella o Cappone (*Chelidonichthys lucerna*), Razza (*Raja asterias*) e (*Raja clavata*), Orata (*Sparus aurata*), Gobetto (*Plesionika spp.*), Lanzardo o Sgombro occhione (*Scomber colias*), Zanchetta o suacia, (*Arnoglossus laterna*), Tracina (*Trachinus spp*), Sarago maggiore (*Diplodus sargus*), Suro o sugarello (*Trachurus trachurus*), Ricciola di fondale (*Centrolophus niger*) e Rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*);

Considerato che alla suddetta Organizzazione di produttori, costituita in forma cooperativistica, aderiscono diciotto soci e che risulta essere regolarmente costituita con atto in data 15 dicembre 2020, registrato il 18 dicembre 2020, repertorio n. 31977, raccolta n. 23198, per dott. Vittorio Terzi notaio in Anzio, iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

Visto lo statuto della suddetta Organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Visto che la relazione illustrativa della richiedente Organizzazione di produttori ha evidenziato che prendere a riferimento il Circondario marittimo di Anzio - ove sono dislocate ed iscritte nei pertinenti registri undici pescherecci e ove hanno sede le relative imprese armatrici, nonché i soci costituenti l'Organizzazione produttori La Concordia società cooperativa - relativamente alla pesca delle specie per le quali viene chiesto il riconoscimento in relazione al numero di imbarcazioni ed alle quantità di prodotto ittico catturato dalle stesse, consente di rispettare il requisito circa lo svolgimento «di un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;

Considerato che i suddetti dati sono confermati da un apposito controllo esperito dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio, così come comunicato dalla medesima Autorità marittima con nota prot. n. 0002463 del 18 marzo 2021, pervenuta in data 30 marzo 2021, prot. n. 1480058;

Visto che la Organizzazione di produttori in questione, attraverso il numero dei soci e relativamente all'attività di cattura dei pescherecci, svolge un'attività economica sufficiente relativamente al volume di produzione commercializzabile delle specie per le quali ha chiesto il riconoscimento e soddisfa, pertanto, il requisito inerente l'attività economica svolta, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori La Concordia società cooperativa, con sede ad Anzio in via Molo Innocenziano, s.n.c. - per la pesca delle specie ittiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. L'Organizzazione di produttori La Concordia società cooperativa è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: Polpo (*Octopus vulgaris*), Gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*), Acciuga o Alice (*Engraulis encrasicolus*), Nasello o Merluzzo (*Merluccius merluccius*), Triglia di fango (*Mullusbarbatus*), Calamaro (*Loligo vulgaris*), Scampo (*Nephrops norvegicus*), Totano (*Todarodes sagittatus*), Seppia (*Sepia officinalis*), Sogliola (*Solea solea*), Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*), Gambero viola (*Aristeus anythennatus*), Pesce spada (*Xypias gladius*), Moscardino (*Eledone spp*), Cappella-

no o Busbana (*Trisopterus minutus*), Pagello fragolino o fragolino (*Pagellus erytrinus*), Lumachino (*Nassarius mutabilis*), Gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), Tellina (*Donax trunculus*), Rospo o Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*), Vongola o lupino (*Chamelea Gallina*), Gallinella o Cappone (*Chelidonichthys lucerna*), Razza (*Raja asterias*) e (*Raja clavata*), Orata (*Sparus aurata*), Gobetto (*Plesionika spp*.), Lanzardo o Sgombro occhione (*Scomber colias*), Zanchetta o suacia, (*Arnoglossus laterna*), Tracina (*Trachinus spp*.), Sarago maggiore (*Diplodus sargus*), Suro o sugarello (*Trachurus trachurus*), Ricciola di fondale (*Centrolophus niger*) e Rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2021

Il direttore generale: RIGILLO

21A02338

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 aprile 2021.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella *COM)* per variazioni intervenute in alcuni codici di avviamento postale;

Considerata la necessità di aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella *VRT)*, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;

Considerata l'opportunità di introdurre alcuni nuovi codici nella tabella ORG (organi sociali e cariche), ed in particolare il codice DLR (designato come rappresentante della società amministratrice), per indicare la persona fisica che costituisce o siede nell'organo amministrativo di una società come rappresentante della società amministratrice; il codice LRC (legale rappresentante congiuntamente), per indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza piena verso i terzi, da esercitarsi congiuntamente con altri; il codice LRD (legale rappresentante disgiuntamente), per indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza piena verso i terzi, esercitabili disgiuntamente da altri; il codice LRL (legale rappresentante con limitazioni), per indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza con limitazioni, da desumersi dalla consultazione degli atti e dei dati depositati o iscritti; ciò in analogia con quanto già previsto, relativamente alla tabella CAM (cariche e qualifiche), nel citato decreto 8 ottobre 2020;

Considerata la necessità di adeguare i controlli relativi al modulo S in esito a quanto disposto dall'art. 1, comma 45, della legge 205/2017, anche alla luce di quanto indicato da questa direzione generale nella circolare n. 5/V del 9 dicembre 2020;

Considerata, infine, la necessità - alla luce del parere reso da questa direzione generale con nota prot. 45951 del 18 febbraio 2021, in merito alla possibilità di coesistenza della qualifica di *start-up* innovativa con quella di incubatore certificato, - di adeguare i controlli e il numero di occorrenze del riquadro 32 dei moduli S1 e S2, per consentire la contestuale gestione di tali qualifiche;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 8 ottobre 2020, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 27 aprile 2021.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione - www.mise.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 14 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO *A*
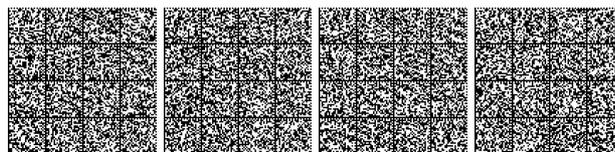
SPECIFICHE FEDRA 6.95 VARIAZIONI AL 27/04/2021

Le variazioni riguardano :

a) Aggiornamento controlli su Modulo S;
b) Aggiornamento controlli ed occorrenze su riq. 32 di S1 ed S2
c) Modifiche codici cap di comuni;
d) Aggiornamento per nuovi codici di tabella ORG;
e) Aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati :

TABELLA_VRT	
CODICE	**DESCRIZIONE**
FR	FR: aut. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020
LT	LT: aut. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020
CA	CA: aut. AGEDP-CA n. 103244 del 30.11.2020
OR	OR: aut. AGEDP-CA n. 103244 del 30.11.2020
AQ	AQ: aut. AGEDRABR n. 23653 del 30.11.2020
TE	TE: aut. AGEDRABR n. 23653 del 30.11.2020
BI	BI: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020
NO	NO: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020
VB	VB: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020
VC	VC: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020
PG	PG: aut. AGEDPPG n. 16683 del 22.02.2021
TR	TR: aut. AGEDPPG n. 16683 del 22.02.2021

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
009	ARESE	20044	MI
010	ARLUNO	20004	MI
012	BAREGGIO	20008	MI
015	BASIGLIO	20079	MI
040	BUSSERO	20041	MI
041	BUSTO GAROLFO	20038	MI
046	CANEGRATE	20039	MI
050	CARPIANO	20074	MI
055	CASARILE	20059	MI
058	CASOREZZO	20003	MI
060	CASSINA DE' PECCHI	20051	MI
076	CESATE	20031	MI
078	CISLIANO	20046	MI
082	COLTURANO	20075	MI
087	CORNAREDO	20007	MI
097	CUSAGO	20047	MI
099	DAIRAGO	20036	MI
113	INVERUNO	20001	MI
116	LAINATE	20045	MI
122	LISCATE	20050	MI
139	MEDIGLIA	20076	MI
159	OPERA	20073	MI
164	OSSONA	20002	MI
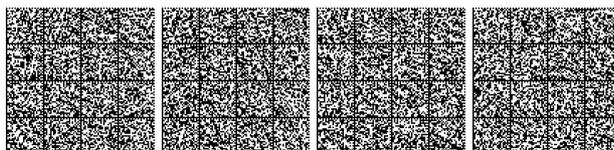
TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
167	PANTIGLIATE	20048	MI
172	PESSANO CON BORNAGO	20042	MI
173	PIEVE EMANUELE	20072	MI
176	POGLIANO MILANESE	20005	MI
179	PREGNANA MILANESE	20006	MI
185	RODANO	20053	MI
194	SAN GIORGIO SU LEGNANO	20034	MI
205	SEGRATE	20054	MI
210	SETTALA	20049	MI
213	SOLARO	20033	MI
229	VANZAGO	20043	MI
237	VIGNATE	20052	MI
248	VILLA CORTESE	20035	MI
242	VIMODRONE	20055	MI
243	VITTUONE	20009	MI
247	ZIBIDO SAN GIACOMO	20058	MI

Nuovi codici :

TABELLA_ORG	
CODICE	**DESCRIZIONE**
DLR	DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE
LRC	LEGALE RAPPRESENTANTE CONGIUNTAMENTE

TABELLA_ORG	
CODICE	**DESCRIZIONE**
LRD	LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTAMENTE
LRL	LEGALE RAPPRESENTANTE CON LIMITAZIONI

21A02417

DECRETO 15 aprile 2021.

Rettifica al decreto 20 gennaio 2021, recante la decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di patto territoriale;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001, con i quali le competenze relative ai patti territoriali - nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive);

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;

Viste le ConvenzionI per la gestione *in service* relative alla regionalizzazione dei patti territoriali stipulate rispettivamente tra il Ministero della attività produttive e la Regione Puglia in data 17 gennaio 2005 e la Regione Veneto in data 4 agosto 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l'art. 28, comma 1 del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle dispo-

sizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;

Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Visti i decreti di approvazione dei patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato;

Visto il decreto direttoriale di decadenza n. 196 del 20 gennaio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana il 4 febbraio 2021;

Considerato che le imprese: Azienda Agricola F.lli Rossi S.s. (codice fiscale 01475340715); Belvedere S.c. a r.l. (codice fiscale 81004810743); Canali S.r.l. (codice fiscale 00136430717); Dammacco Lucia (codice fiscale DMMLCU67C57A662Q); D'Ercole Anna D.I. (codice fiscale 03190720759); Il Triangolo S.r.l. (codice fiscale 02317460711) e Passalacqua Pier Paolo D.I. (codice fiscale 02179440710), per mero errore materiale, sono state inserite nell'elenco allegato al suddetto decreto direttoriale;

Considerata pertanto, nelle more del procedimento amministrativo in essere, l'opportunità di rettificare in autotutela, la decadenza dalle agevolazioni disposta nei confronti delle imprese sopra elencate;

Considerato che le imprese di cui all'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'allegato *A)*;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020, al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza

1. Per le motivazioni riportate in premessa è disposta la rettifica, in autotutela, decreto direttoriale di decadenza n. 196 del 20 gennaio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana il 4 febbraio 2021.

2. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato al decreto direttoriale n. 196, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 3.440.449,59.

3. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituiscono risorse residue dei patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3 del decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Art. 2.

Condizioni di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: BRONZINO
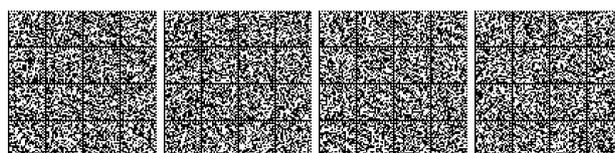
ALLEGATO *A)*

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
1	PUGLIA	AREA METROPOLITANA DI BARI	108 del 22/02/2002	C.C.I.A.A. DI Bari	AZ.AGR. NATURSANA SS ora AZ. AGR. NATURASANA DI GASPARRO FRANCESCA E TARULLI VITO SS	05447720722	253.063,88	227.757,50	25.306,38
2	PUGLIA	AREA METROPOLITANA DI BARI	108 del 22/02/2002	C.C.I.A.A. DI Bari	SPINELLI ANNA CONCETTA D.I.	SPNNCN61H50L571S	24.996,51	6.249,13	18.747,38
3	PUGLIA	BARI	991 del 29/01/1999	C.C.I.A.A. DI Bari	TENDAMAGGI SRL	03592550721	52.678,60	47.410,74	5.267,86
4	PUGLIA	BARI	991 del 29/01/1999	C.C.I.A.A. DI Bari	NEW LINE SRL	04354400725	2.840.512,94	2.556.461,65	284.051,29
5	PUGLIA	BARI	991 del 29/01/1999	C.C.I.A.A. DI Bari	CALLEA TOMMASO	CLLTMS67T26A662Y	44.415,29	29.610,20	14.805,09
6	PUGLIA	BARI	991 del 29/01/1999	C.C.I.A.A. DI Bari	EUROWOOD SRL. IN LIQUIDAZIONE	05065620725	320.203,28	288.182,95	32.020,33
7	PUGLIA	BRINDISI (PROVINCIA DI)	107 del 22/02/2002	C.C.I.A.A. DI BRINDISI	SASSO ANTONIO D.I.	SSSNTN80P20E882N	117.106,60	105.395,94	11.710,66

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
8	PUGLIA	CONCA BARESE	120 del 20/03/2002	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE	AZ.AGR. ORTOPLANT DI DEPALO MICHELE & C. SOCIETÀ SEMPLICE	05062190722	20.658,28	0,00	20.658,28
9	PUGLIA	DEL FORTORE (FOGGIA)	52 del 20/12/2001	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'ALTO TAVOLIERE S.P.A. (CONSIAT S.P.A.)	MOBILDEVI SRL	00132040718	723.039,66	654.820,64	68.219,02
10	PUGLIA	DEL FORTORE (FOGGIA)	52 del 20/12/2001	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'ALTO TAVOLIERE S.P.A. (CONSIAT S.P.A.)	PUBBLIDEA S.N.C. DEL RAG. MICHELE SALES & C.	02252220716	276.304,44	0,00	276.304,44
11	PUGLIA	DEL FORTORE (FOGGIA)	52 del 20/12/2001	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'ALTO TAVOLIERE S.P.A. (CONSIAT S.P.A.)	SANTA MARIA MANILO DI PRIORE GRAZIA D.I.	01090930718	132.212,97	0,00	132.212,97

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
12	PUGLIA	DEL FORTORE (FOGGIA)	52 del 20/12/2001	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'ALTO TAVOLIERE S.P.A. (CONSIAT S.P.A.)	MARMI LEVANTE SNC DI FASANELLA L. E GAUDELLI M.	02089920710	36.151,98	6.039,96	30.112,02
13	PUGLIA	DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - SPECIALIZZATO PESCA E L'ECONOMIA ITTICA	122 del 20/03/2002	PROVINCIA DI FOGGIA	GIMMA VITTORIO E MAIORANO G. SNC ora ROBUSTELLA LUIGI & C. SNC	00569260714	340.861,55	227.241,04	113.620,51
14	PUGLIA	DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - SPECIALIZZATO PESCA E L'ECONOMIA ITTICA	122 del 20/03/2002	PROVINCIA DI FOGGIA	CONS. PER IL MERCATO ITTICO DI MANFREDONIA SOC. COOP. ora CONSORZIO GESTIONE MERCATO ITTICO MANFREDONIA SOC. COOP. CHE AGISCE ANCHE CON LA SIGLA CO.GE.M.I.M.	80032100713	129.114,22	116.202,79	12.911,43

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
15	PUGLIA	DELL'AREA DI CRISI DI BRINDISI	664 del 18/12/1997	SOCIETA' CONSORTILE PACCHETTO LOCALIZZATIVO BRINDISI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LEO 3000 SPA	00078090743	751.160,00	676.044,00	75.116,00
16	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	AZ. AGR. ALLEVAMENTO COPPA SALSOLA DI CAPPUCCI GIOVANNI E C. SAS	03024140711	188.351,83	169.516,65	18.835,18
17	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	SGARRO RAFFAELE D.I. ora RAPPRESENTANZA CONSORZIO AGRARIO DI FOGGIA SOCIETA' DI FATTO DI SGARRO RAFFAELE E SGARRO MARIA	SGRRFL33C30B742L	25.254,74	22.729,27	2.525,47

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
18	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	BATTISTA NUNZIO D.I.	BTTNNZ68M20H287Q	20.813,21	18.731,88	2.081,33
19	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	LA TORRE FAUSTA D.I.	01120270713	80.980,44	72.882,40	8.098,04
20	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	DEMAIO PIO ANTONIO D.I.	02310480716	171.515,34	85.757,67	85.757,67
21	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	FUTURAGRI SOC.COOP.PROD. ORTOFRUTTA A R.L. ora FUTURAGRI SOC.COOP. AGRICOLA	01869230712	1.054.191,82	948.772,64	105.419,18
22	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	AZ.AGR. SALVATORE FRANCHINO D.I.	01619390717	69.979,91	42.516,15	27.463,76
23	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	MELIOTA FRANCESCO D.I.	MLTFNC39M10H643J	39.405,66	35.465,09	3.940,57

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
24	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	ORTODAUNIA SRL	02052690712	564.487,39	508.038,65	56.448,74
25	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	RAMPINO ANTONIO D.I.	01936180718	109.282,28	54.641,14	54.641,14
26	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	RICCELLI GIUSEPPE D.I.	01484810716	173.529,52	86.764,76	86.764,76
27	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	SOC. AGR. PALATELLA S.S. DI SAURINO ora SOC. AGR. PALATELLA S.S. DI SAURINO DAVIDE ALESSANDRO E GIANLUCA	01299170710	160.721,39	144.649,25	16.072,14
28	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	VALENZANO FRANCESCO D.I.	019146707714	563.919,29	281.959,64	281.959,65
29	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	DISINFESTAZIONI ECOLOGICHE DI MAGLIONE ANTONIO D.I	MGLNTN65T24D643M	27.630,44	24.867,40	2.763,04
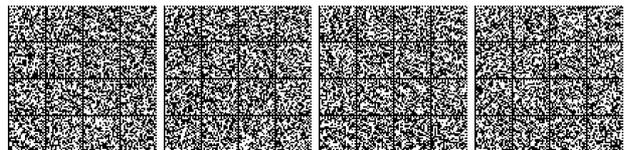
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
30	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	PETRILLI PAOLO D.I.	01468890718	61.349,92	55.214,92	6.135,00
31	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	BONGHI URBANO D.I.	03012190710	32.640,08	29.376,07	3.264,01
32	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	DIOGUARDI DOMENICO D.I.	0525380713	100.502,51	90.452,26	10.050,25
33	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	GLORIA SCRL ora SOC. COOP. AGRICOLA	01492700719	369.406,13	332.465,52	36.940,61
34	PUGLIA	FOGGIA (PROVINCIA DI) AGRICOLO	2516 del 04/05/2001	PATTO VERDE SOC. CONS. ARL.	SGARRO MATTEO D.I.	01431490711	16.268,39	14.641,55	1.626,84
35	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	LANOTTE GIUSEPPE D.I.	LNTGPP67S07L219O	30.471,00	15.235,50	15.235,50

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
36	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ.AGR. SALERNO LUIGI	SLRLGU52R19H839Q	9.606,00	0,00	9.606,00
37	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ. AGR. PESCE FRIULI MARIA CELESTE	PSCMCL42T51L328T	28.818,00	0,00	28.818,00
38	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ. AGR. LANOTTE SABINO	LNTSBN74A23L219B	88.882,00	44.441,00	44.441,00
39	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ.AGR. TAFURI DI SCARINGELLA GIUSEPPE ORA AGRISUD DI SCARINGELLA GIUSEPPE	SCRGPP60L18A285H	49.167,00	44.250,30	4.916,70
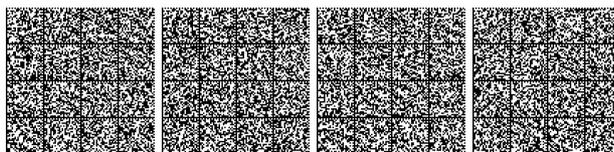
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
40	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	LOPOLITO MAURIZIO VINCENZO D.I.	LPLMZV70B04F205Y	58.463,00	29.231,46	29.231,54
41	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	SANSONNE ANTONIO D.I.	SNSNTN53P29A285P	35.532,00	17.766,00	17.766,00
42	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ.AGR. AGRESTI RICCARDO	GRSRCR43P30A285Y	44.415,00	22.207,50	22.207,50
43	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ.AGR. DI TRIA MICHELE	DTRMHL67M14F220H	171.980,00	85.990,00	85.990,00

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
44	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	FORNELLI GIUSEPPE D.I.	04916760723	31.091,00	15.545,50	15.545,50
45	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AZ.AGR. VENTURA LUIGI	VNTLGU50A02A225	104.789,00	69.854,20	34.934,80
46	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	CANTINA COOP. COLT.DIR. ora CANTINA COOP COL. DIRETTI – SOC. AGR.COOP.A IN SIGLA CANTINE DELLA BARDULIA	01203520729	499.672,00	449.704,80	49.967,20

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
47	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	GUERRA FILOMENA D.I.	GRRFMN47A42B915I	328.983,00	164.491,50	164.491,50
48	PUGLIA	NORD BARESE OFANTINO	121 del 20/03/2002	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	LOTITO QUINTINO D.I. ora MASSERIA LOTITO DI LOTITO QUINTINO D.I.	LTTQTN37L16F220X	63.369,00	31.684,50	31.684,50
49	PUGLIA	AGRICOLTURA E IL TURISMO RURALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	2469 del 12/04/2001	PROVINCIA DI LECCE	OLEIFICIO COOP. DI RUFFANO S.C. A R.L. ora OLEIFICIO COOP. DI RUFFANO SOCCOOP (OLE.CO.R.)	00150880755	370.686,94	185.343,47	185.343,47
50	PUGLIA	PROSPETTIVA SUBAPPENNINO	53 del 20/12/2001	PROSPETTIVA SUBAPPENNINO S.C.A R.L.	CELANNAE SAS DI G. ANGELICOLA E C. ora CELENNAE SRL	05458910725	403.038,83	362.734,95	40.303,88

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
51	VENETO	AGRICOLTURA E PESCA DI ROVIGO	2548 del 25/05/2001	CONSVIPO CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE	DINON SRL ora DINON GROUP SPA	02257360277	767.713,18	690.941,86	76.771,32
52	VENETO	BASSA PADOVANA	2483 del 12/04/2001	PROVINCIA DI PADOVA	PROGETTO VALCALAONA – SOC. COOP. AGR. ORTOFLORICOLA IN LIQUIDAZIONE	01916650284	542.847,85	271.423,92	271.423,93
53	VENETO	BASSA PADOVANA	2446 del 22/03/2001	PROVINCIA DI PADOVA	BROGIN GIORDANO D.I	BRGGDN68R14D442Q	50.096,32	45.086,68	5.009,64
54	VENETO	MONTAGNA VERONESE	2485 del 12/04/2001	PROVINCIA DI VERONA	CONS. VOLONTARIO DI TUTELA DEL VINO LESSINI DOC	02864630237	81.341,96	72.266,14	9.075,82
55	VENETO	MONTAGNA VERONESE	2485 del 12/04/2001	PROVINCIA DI VERONA	AGRIFORM SCRL ora SCA	01315410231	85.215,39	70.044,16	15.171,23
56	VENETO	MONTAGNA VERONESE	2485 del 12/04/2001	PROVINCIA DI VERONA	COTTINI PIERGIORGIO D.I.	CTTPGR31D06D957F	337.272,17	303.544,96	33.727,21
57	VENETO	MONTAGNA VERONESE	2445 del 22/03/2001	PROVINCIA DI VERONA	MARMI LANZA SPA	01802940231	426.877,45	273.820,73	153.056,72

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
58	VENETO	BASSO VERONESE E COLOGNESE	2484 del 12/04/2001	PROVINCIA DI VERONA	MORO GEDEONE SAS DI PASSIGATO R. & C. ora MORO GEDEONE SRL	02439850237	76.952,08	0,00	76.952,08
59	VENETO	BASSO VERONESE E COLOGNESE	1068 del 31/05/1999	PROVINCIA DI VERONA	INCOTEC INFORMATICA SRL IN LIQUIDAZIONE	01897320238	39.250,72	0,00	39.250,72
60	VENETO	BASSO VERONESE E COLOGNESE	1068 del 31/05/1999	PROVINCIA DI VERONA	VARCO SRL	02561750239	209.784,79	162.108,00	47.676,79
						TOTALE	**14.829.026,17**	**11.388.576,58**	**3.440.449,59**

21A02389
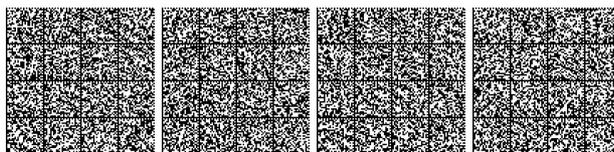
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 aprile 2021.

Modifica della Nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. 699/2020. (Determina n. DG/439/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;
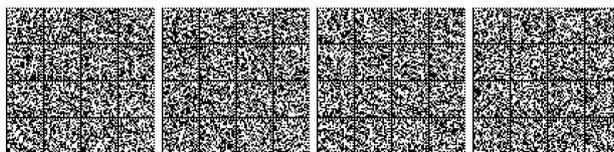
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («note AIFA 2004 - revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA n. 1466/2016 del 25 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «Istituzione della nota AIFA n. 95»;

Vista la determina AIFA n. 1435/2018 del 17 settembre 2018 («Aggiornamento della nota 95 di cui alla determina 4 gennaio 2007: "note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2018;

Vista la determina AIFA n. 699/2020 del 3 luglio 2020 di modifica della nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. 1435/2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 15 luglio 2020;

Vista la determina AIFA n. 405/2021 del 6 aprile 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Tolerak» (fluorouracile (5-FU)), ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 17 aprile 2021, con cui è stata definita la rimborsabilità del suddetto medicinale con nota limitativa AIFA n. 95;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta nell'allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica della determina AIFA n. 699/2020, che sostituisce, aggiornandola, l'attuale nota AIFA 95;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce il testo della nota AIFA 95, annesso sub voce «allegato 1» alla determina AIFA n. 699/2020 del 3 luglio 2020 di modifica della nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. 1435/2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 15 luglio 2020.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Nota 95

Farmaci per:	La prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero ≥ 6.
▪ la cheratosi attinica: - diclofenac 3% in ialuronato di sodio - 5-Fluorouracile/Acido salicilico ▪ la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: - Imiquimod crema 3,75% - 5-Fluorouracile 4%	Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio# - 5-Fluorouracile/Acido salicilico§ - Imiquimod 3,75% - 5 - Fluorouracile 4% Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio# # non devono essere applicati più di 8 g al giorno § esclusivamente per lesioni di grado I/II localizzate al viso e/o cuoio capelluto calvo La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.

Premessa

Le cheratosi attiniche (AK) si presentano clinicamente come piccole macchie, papule o placche desquamanti ed eritematose in aree di cute foto-danneggiata.
Le lesioni possono essere uniche e ben definite o multiple. Le aree fotoesposte (viso, dorso delle mani, tronco, e soprattutto cuoio capelluto dei soggetti calvi) sono le più interessate. L'incidenza è in aumento in relazione sia all'allungamento della vita sia alle abitudini che portano a una maggiore esposizione solare.
La diagnosi è in genere clinica e raramente viene eseguito un esame istologico. Gli studi sulla prevalenza riportano dati non omogenei con una variabilità tra 1,4% e 59%, dovuta in parte alle differenze relative alle aree geografiche e alle popolazioni in studio, e in parte alle differenti modalità di valutazione e di conta delle lesioni. Le AK sono considerate forme iniziali di carcinomi squamo-cellulari (SCC), espressione di un processo di carcinogenesi in più fasi.
Le lesioni se non trattate possono rimanere stabili per un certo periodo, e in una percentuale che varia dallo 0,5% al 20% progredire verso un SCC, o, in casi sporadici, regredire.
Non esistono criteri certi che consentano di identificare le lesioni che avranno maggiore probabilità di progredire verso un SCC.
Nei soggetti con lesioni multiple l'incidenza di SCC è significativamente aumentata (da 8 a 11 volte più frequente nei soggetti con più di 10 lesioni). L'esame istologico di lesioni clinicamente diagnosticate come cheratosi attinica può evidenziare un SCC in circa il 10-15% dei casi. Sebbene il rischio di evoluzione verso un SCC sia relativamente

basso per ogni singola manifestazione di AK, gli studi istologici dimostrano che il 60-80% dei SCC origina da una AK. Di conseguenza il trattamento precoce della cheratosi attinica è considerato importante dalla letteratura dermatologica.
Le lesioni derivano dall'accumulo dei danni indotti dagli UV (infiammazione, alterazioni del ciclo cellulare, mutagenesi, alterazioni della capacità di riparo del DNA, immuno-soppressione locale) e insorgono su aree foto-danneggiate, concetto definito come *"campo di cancerizzazione" (field cancerization)*, cioè di un'area di epidermide caratterizzata dalla presenza di lesioni pre neoplastiche dovute a unità clonali di cellule con alterazioni geniche, indotte dall'esposizione a carcinogeni.
La definizione del campo di cancerizzazione ha stimolato lo sviluppo di terapie mediche per la cheratosi attinica basate sul trattamento sia delle aree lesionali sia di quelle peri lesionali apparentemente sane, con l'obbiettivo di eliminare la lesione e di arrestare la progressione del processo di cancerizzazione e prevenire possibili recidive.

I trattamenti disponibili

Diclofenac 3% in ialuronato di sodio
(applicazione: 2 volte al giorno per 60-90 giorni)

Il diclofenac è un inibitore non specifico della ciclo-ossigenasi 2 (COX2). L'over-espressione della COX2, riscontrata nei carcinomi cutanei, è indice della reazione infiammatoria indotta dalla cronica esposizione agli UV e porta alla generazione di metaboliti dell'acido arachidonico capaci di alterare il ciclo cellulare .
Una metanalisi di 3 studi verso placebo mostra che la risoluzione completa delle lesioni si osserva in circa il 40% dei casi, esattamente nel 30% dei pazienti trattati per 3 mesi e nel 40% dei trattati per 6 mesi in un'analisi per protocol. I risultati positivi raddoppiano se si considerano anche le risposte parziali. Non sono riportate differenze nella risposta in relazione all'area trattata. Gli studi comparativi presenti in letteratura sono condotti versus terapia fotodinamica (MAL PDT) e 5% 5-FU. In ambedue gli studi il diclofenac/HA è risultato meno efficace anche se meglio tollerato.

Eventi avversi
La tollerabilità è buona anche dopo trattamento di aree ampie e gli effetti collaterali sono lievi e principalmente legati a una modica irritazione nel sito di applicazione. Sono descritti rari casi di dermatiti da contatto o di fotodermatiti. L'uso dovrebbe essere escluso in pazienti con sensibilità ai FANS ed effettuato sotto costante sorveglianza nei pazienti con storia di sanguinamento gastrointestinale.

5-Fluorouracile/Acido salicilico (5-FU/SA)
(applicazione: una volta al giorno sulle cheratosi attiniche finché le lesioni non sono completamente guarite o fino a un massimo di 12 settimane. Se si verificano effetti indesiderati gravi, ridurre la frequenza di applicazione del medicinale a 3 volte a settimana, finché gli effetti indesiderati non migliorano. I dati disponibili indicano la possibilità di trattare fino a dieci lesioni contemporaneamente. L'area totale di pelle trattata con Actikerall non deve eccedere 25 cm^2)

Il principio attivo fluorouracile è un citostatico con effetto antimetabolita. Avendo una struttura simile a quella della timina (5-metiluracile) presente negli acidi nucleici, il fluorouracile previene la formazione e l'utilizzo della timina stessa, inibendo in tal modo la sintesi del DNA e dell'RNA e determinando così l'inibizione della crescita cellulare. L'acido salicilico topico ha effetto cheratolitico e riduce l'ipercheratosi associata a cheratosi attinica.
Actikerall è indicato per il trattamento topico di cheratosi attiniche ipercheratosiche leggermente rilevabili al tatto e/o moderatamente spesse (grado I/II) in pazienti adulti immunocompetenti.
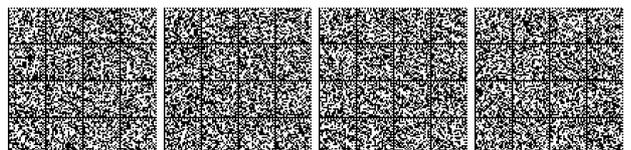
L'intensità dei gradi I/II si basa sulla scala a 4 punti di Olsen et al. (*J Am Acad Dermatol 1991*) e identifica i gradi lievi (macchie piatte e rosa, senza segni di ipercheratosi ed eritema, leggermente percepibili al tatto, con cheratosi attinica più evidente al tatto che alla vista) e moderato (papule e placche eritematose da rosa a rosse con superficie ipercheratotica, cheratosi attinica moderatamente spessa, evidente sia al tatto che alla vista).
Al momento non sono disponibili dati relativi al trattamento con Actikerall su parti del corpo che non siano viso, fronte e cuoio capelluto calvo.
In uno studio clinico di Fase III multicentrico, randomizzato, controllato vs placebo, in doppio cieco, a 3 bracci, gruppi paralleli, 470 pazienti con cheratosi attinica di grado I e II sono stati trattati con 5-FU/SA, o con un placebo o con un gel contenente diclofenac (30 mg/g). In totale, 187 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con l'associazione fissa 5-FU/SA fino a 12 settimane. L'end-point primario consisteva nella risoluzione a livello istologico di una lesione a 8 settimane dopo la fine del trattamento. Nel 72% dei soggetti appartenenti al gruppo trattato con 5-FU/SA, la cheratosi attinica non è più stata rilevata nel campione istologico, mentre i tassi di risoluzione relativi al gruppo trattato con diclofenac e al gruppo placebo sono risultati essere rispettivamente 59,1% e 44,8% (analisi per-protocol). Anche il numero di soggetti con una risposta completa (tutte le lesioni clinicamente risolte) è risultato essere più alto nel gruppo trattato con 5-FU/SA (55,4%) rispetto al gruppo trattato con diclofenac (32%) e al gruppo placebo (15,1%). L'efficacia clinica è stata ulteriormente supportata da uno studio di Fase II multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, a confronto con la crioterapia. La combinazione 5-FU/SA, a 8 settimane dalla fine di un trattamento di 6 settimane (n=33), ha mostrato una risoluzione a livello istologico più alta rispetto alla crioterapia, valutata a 14 settimane dopo il primo trattamento al giorno 1, con un secondo trattamento al giorno 21, se necessario (n=33) (62,1% vs 41,9%). Al sesto mese di follow up, il tasso di recidiva di cheratosi attinica risulta essere più basso nel gruppo trattato con 5-FU/SA (27.3% vs 67.7%).

Eventi avversi
Nella maggior parte dei pazienti trattati con la soluzione per la cheratosi attinica si sono manifestate irritazione e infiammazione da leggera a moderata al sito di applicazione. In caso di reazioni gravi la frequenza del trattamento può essere ridotta. Poiché questo prodotto medicinale ha un forte effetto ammorbidente sull'epitelio corneale, è possibile che si manifestino una decolorazione biancastra e una desquamazione della cute, in particolare nelle zone circostanti le cheratosi attiniche. L'acido salicilico contenuto in questo medicinale può provocare nei pazienti predisposti leggeri segni di irritazione, come dermatite e reazioni allergiche da contatto. Tali reazioni possono manifestarsi sotto forma di prurito, arrossamento e piccole vesciche, anche in zone non corrispondenti a quelle in cui il prodotto è stato applicato.

Imiquimod 3,75%
(applicazione: giornaliera per 2 settimane, seguite da 2 settimane di sospensione e poi da altre 2 di trattamento)

L'imiquimod è un attivatore dei Toll Like Receptor 7 e 8 (TLR-7 e TLR-8) presenti sulle cellule presentanti l'antigene, sui cheratinociti, sui macrofagi e sui monociti. La stimolazione dei TLR porta alla produzione di citochine infiammatorie, tra le quali l'interferon y che stimolano l'immunità innata inducendo una attività antitumorale. La molecola inoltre è in grado di inibire la neo-angiogenesi e di indurre l'apoptosi di cellule tumorali.
I due studi registrativi, con analogo disegno, condotti su 479 pazienti immunocompetenti con cheratosi attinica del volto o del cuoio capelluto calvo in cui imiquimod al 3,75% si è confrontato con placebo hanno dimostrato, dopo 8 settimane dal termine del trattamento, la risoluzione completa di tutte le lesioni nel 35,6% dei pazienti. Se si considera come efficacia anche la risoluzione di lesioni che si rendano evidenti durante il trattamento (Lmax) il numero assoluto di lesioni completamente risolte nell'area trattata aumenta in modo rilevante.
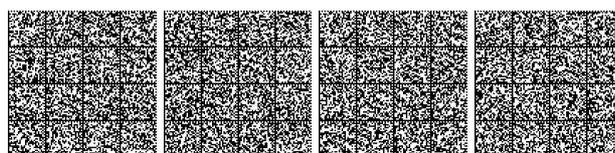
Eventi avversi
È possibile la comparsa di reazioni infiammatorie la cui intensità è dipendente dalla reattività del soggetto e dall'area trattata. Le reazioni indotte da imiquimod al 3,75%, sono di minore entità rispetto a quelle causate da imiquimod al 5%. Gli effetti collaterali sistemici, quali la sintomatologia influenzale, sono molto rari.

5 Fluouracile 4%
(applicazione una volta al giorno per un periodo di 4 settimane)

Il fluorouracile (FU) è un agente citostatico con effetto antimetabolita. La sicurezza e l'efficacia di 5FU 4% sono state valutate in due studi primari, multicentrici, randomizzati e controllati in soggetti con almeno 5 lesioni da cheratosi attinica visibili su viso, cuoio capelluto e/o orecchio (non superiore a 1 cm). La studio clinico 1 ha confrontato 5-FU 4% con un comparatore attivo attualmente non commercializzato in Italia (5-FU 5%) (due volte al giorno) e un placebo di controllo negativo (veicolo). La studio clinico 2 era uno studio controllato con placebo. L'applicazione del farmaco, una volta al giorno per 4 settimane, ha interessato il trattamento topico dell'intera area del viso e/o delle orecchie e/o del cuoio capelluto in cui sono state identificate lesioni da cheratosi attinica al basale. Una percentuale elevata di pazienti in questi studi ha applicato la crema 5-FU 4% su una area di cute compresa tra 240 cm^2 e 961 cm^2. Tutti gli endpoint di efficacia sono stati valutati dopo 4 settimane di trattamento. La superiorità è stata dimostrata rispetto al veicolo in entrambi gli studi clinici. Nello studio 1, la differenza tra "guarigione completa al 100%" di 5-FU 4%, una volta al giorno (54,4%) rispetto al comparatore attivo (5-FU 5% due volte al giorno) (57,9%) è stata del 3,5% con un limite inferiore dei -11,11% nell'intervallo di confidenza al 97,5%. La differenza tra "guarigione completa al 75%" di 5-FU 4% (80,5%) rispetto al comparatore attivo (80,2%) è stata del 0,3% con un limite inferiore dei -5,94% nell'intervallo di confidenza al 97,5% nella popolazione "Intention to Treat" (con risultati simili nella popolazione "Per protocol").

Eventi avversi
È stata segnalata dermatite allergica da contatto (reazione di ipersensibilità di tipo ritardato) con farmaci topici a base di 5-FU e con 5-FU 4% dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio. Il 5-FU topico è associato a reazioni di fotosensibilità tra cui gravi scottature solari.

Raccomandazioni delle principali Linee Guida

Le linee guida dell'International League of Dermatological Societies e dell'European Dermatological Forum nell'aggiornamento del 2015 ribadiscono la necessità del trattamento delle cheratosi attiniche per la prevenzione delle insorgenza del SCC e identificano in almeno 6 il numero di lesioni per le quali è fortemente raccomandato il trattamento farmacologico, mentre, per un numero inferiore di lesioni, il trattamento di scelta è la crioterapia. Le Linee guida, incluse le più aggiornate linee guida italiane e inglesi, non esplicitano alcun criterio di scelta fra un farmaco e l'altro.

Per quanto riguarda i singoli trattamenti farmacologici topici, poiché tutti questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia in studi di confronto vs placebo e solo molto marginalmente in confronti diretti, l'individuazione del loro posto in terapia rimane incerta. Gli studi comparativi tra i diversi trattamenti sono limitati e le valutazioni effettuate attraverso la metanalisi sono condizionate dalla possibile diversità dei pazienti esaminati e del grado delle manifestazioni presenti. La scelta del trattamento dovrà considerare le caratteristiche dei pazienti in rapporto ai criteri di reclutamento degli studi clinici, i dati di sicurezza disponibili, le criticità e i tempi della somministrazione in termini di modalità di utilizzo e in rapporto all'obiettivo clinico.

Bibliografia

de Berker D et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the care of patients with actinic keratosis 2017. Br J Dermatol. 2017;176(1):20-43.

Krawtchenko N et al. A randomised study of topical 5% imiquimod vs. topical 5-fluorouracil vs. cryosurgery in immunocompetent patients with actinic keratoses: a comparison of clinical and histological outcomes including 1-year follow-up. Br J Dermatol 2007; 157 Suppl : 34–40.

Peris et al. Italian expert consensus for the management of actinic keratosis in immunocompetent patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(7):1077-84.

Pflugfelder A, et al. Open label randomized study comparing 3 months vs. 6 months treatment of actinic keratoses with 3% diclofenac in 2.5% hyaluronic acid gel: a trial of the German Dermatologic Cooperative Oncology Group. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jan;26:48-53.

Pirard D et al. Three percent diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses: a meta-analysis of the recent studies Arch Dermatol Res 2005; 297: 185–9.

Simon JC et al. A prospective randomized exploratory study comparing the efficacy of once-daily topical 0.5% 5-fluorouracil in combination with 10.0% salicylic acid (5-FU/SA) vs. cryosurgery for the treatment of hyperkeratotic actinic keratosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:881-889.

Solaraze 3% Gel Public Assessment Report. Repeat-Use Mutual Recognition Procedure. UK/H/0226/002/E02 http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con103057.pdf

Stockfleth E et al. Reduction in lesions from Lmax: a new concept for assessing efficacy of field-directed therapy for actinic keratosis. Results with imiquimod 3.75%. Eur J Dermatol 2014;24:23-7.

Stockfleth E et al. Efficacy and Safety of 5-Fluorouracil 0.5%/Salicylic Acid 10% in the Field-Directed Treatment of Actinic Keratosis: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Trial. Dermatol Ther (Heidelb). 2017;7(1):81-96.

Swanson N et al. Imiquimod 2.5% and 3.75% for the treatment of actinic keratoses: results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding scalp for two 2-week cycles. J Am Acad Dermatol 2010;62:582-90.

Tolerak RCP
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005282_046491_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Werner RN et al. Evidence- and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis – International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum – Short version. JEADV 2015, 29, 2069–79.

Wolf JE et al. Topical 3.0% diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses. Int J Dermatol. 2001 Nov;40(11):709-13. (a 3 mesi)

Zane C et al. A randomized clinical trial of photodynamic therapy with methyl aminolaevulinate vs. diclofenac 3% plus hyaluronic acid gel for the treatment of multiple actinic keratoses of the face and scalp. Br J Dermatol. 2014;170:1143-50.

21A02451
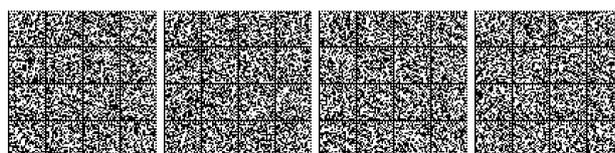
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Datolsigla»

Estratto determina AAM/PPA n. 270 del 14 aprile 2021

Trasferimento di titolaritá: MC1/2020/76.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sigillata Limited (codice SIS 3013), con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 Margaret Street, W1 8RS, London, Regno Unito (UK);

Medicinale: DATOLSIGLA;

Confezioni A.I.C. n.:

047040011 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

047040023 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL;

047040035 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

047040047 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL;

alla società Sigillata Limited (codice SIS 5064), con sede legale e domicilio fiscale in Block A, 15 Castelforbes Square, Sheriff Street, Dublin 1, Dublin, Irlanda (IE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02419

Rettifica ed integrazione dell'estratto della determina AIFA n. 393/2021 del 6 aprile 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Mylan».

Estratto determina n. 438/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: ERLOTINIB MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

È rettificato e integrato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 393/2021 del 6 aprile 2021 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Mylan», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 15 aprile 2021. La succitata determina AIFA n. 393/2021 del 6 aprile 2021, oltre a prevedere l'autorizzazione della rimborsabilità delle nuove indicazioni (codice pratica C1B/2019/352), autorizza altresì la variazione di allineamento stampati al *brand leader* (codice pratica C1B/2020/213).

Dopo la sezione:

«Stampati — Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina»,

aggiungasi la seguente sezione:

«Smaltimento scorte — Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4 della presente determina che non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02450

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 14 aprile 2021, concernente il riparto parziale per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale per la finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021, con i relativi allegati A, B e C, recante il «Riparto parziale, per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriormente integrate dall'art. 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».

21A02447
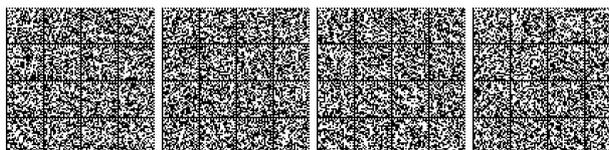
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.P.R. 6 ottobre 1998.

N.Ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	03/01/2020	HYPRED	DELTA AS	20072		X
2	03/01/2020	HYPRED	DELTA MDS	20300		X
3	03/01/2020	HYPRED	DEPTAL SMP	20299		X
4	03/01/2020	HYPRED	DEPTIL APM	19876		X
5	03/01/2020	HYPRED	DEPTIL BC MAX	20453		X
6	03/01/2020	HYPRED	DEPTIL CL	20133		X
7	03/01/2020	HYPRED	DEPTIL HDS	19936		X
8	03/01/2020	HYPRED	DEPTIL PA 5	19232		X
9	03/01/2020	HYPRED	DISINFECTANT GEL	20452		X
10	03/01/2020	HYPRED	FILMADINE	18906		X
11	03/01/2020	HYPRED	HM VIR FILM +	19927		X
12	03/01/2020	HYPRED	HM VIR SPRAY	20262		X
13	03/01/2020	HYPRED	HYPRED FORCE 7	20170		X
14	03/01/2020	HYPRED	HYPRED QUICK SPRAY	20432		X
15	03/01/2020	HYPRED	PODUCUR SV	20114		X
16	03/01/2020	HYPRED	PREFOAM +	19928		X
17	03/01/2020	HYPRED	UDDER BLEU	20439		X
18	03/01/2020	ORMA	NEW SPRAY MASTER	19444		X
19	21/01/2020	BASF	MYTHIC 10 SC	19968		X
20	21/01/2020	ECOLAB	KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT	20530	X	
21	21/01/2020	COPYR	FAST KILL MULTI INSETTO	20531	X	
22	22/01/2020	ICF	DYNAMIC FILM	18813		X
23	21/01/2020	GERMO	DISINFETTANTE ANTICALCARE	19552		X
24	21/01/2020	GERMO	DISINFETTANTE SGRASSATORE	19337		X
25	21/01/2020	GERMO	SPRAY DISINFETTANTE	7604		X
26	21/01/2020	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232		X
27	21/01/2020	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
28	22/01/2020	GERMO	DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO	19322		X
29	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	DETRANS CIK	19284		X
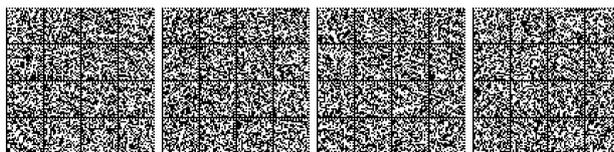
30	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	DETRANS EG092 RTU	20153		X
31	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	ETOC LIQUID MAT 3	17662		X
32	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	ETOC LV	19900		X
33	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	ETOC MAT	17745		X
34	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	GOKILATH 5EC	17660		X
35	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	VAPORTHRIN STRIP	19509		X
36	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD CT 2,6	20079		X
37	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD FG 11 WBA	19967		X
38	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD GEL	20220		X
39	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD LG OBA	19293		X
40	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD S 102	14312		X
41	05/02/20200	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WASP NEST DESTROYER	20340		X
42	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WBA AEREOSOL	19294		X
43	05/02/2020	SUMITOMO CHEMICAL	DETRANS ANTIVESPE E CALABRONI	0		
44	06/02/2020	ARYSTA	EXIT 0,5	19650		X
45	06/02/2020	ARYSTA	EXIT 10	19349		X
46	06/02/2020	ARYSTA	EXIT 100	19350		X
47	06/02/2020	ARYSTA	EXIT 100 SC	20132		X
48	06/02/2020	ARYSTA	EXIT DUST	19590		X
49	06/02/2020	ARYSTA	EXIT FU	19783		X
50	06/02/2020	ARYSTA	EXIT WP	19348		X
51	06/02/2020	ARYSTA	EXPELL	19712		X
52	06/02/2020	ARYSTA	PYNOSECT	19944		X
53	06/02/2020	ARYSTA	SWEEP	19662		X
54	06/02/2020	TOSVAR	OFFLY & OUT	19340		X
55	06/02/2020	BLUE LINE	BLATTOXUR FORMICHE	19814		X
56	06/02/2020	BLUE LINE	TAC SPRAY	16548		X
57	11/02/2020	ACRF	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY	19184		X
58	11/02/2020	THESEO	TH 5	19508		X
59	11/02/2020	THESEO	MEFISTO SHOCK	20402		X
60	11/02/2020	THESEO	SANOKLOR	20491		X
61	17/02/2020	G2B	ZAK	8368		REV
62	19/02/2020	GIOICHEMICA	LYSOFORM MEDICAL GEL	19015		X
63	19/02/2020	GIOICHEMICA	LYSOFORM MEDICAL SAPONE LIQUIDO	18950		X
64	19/02/2020	VEMEDIA	BIALCOL 2	19513		X
65	19/02/2020	JOHNSON ITALY	OFF! ADVENTURE VAPO	20533	X	
66	19/02/2020	GERMO	DISINFETATNTE MULTIUSI	19259		X
67	19/02/2020	MADEL	DISINFEKTO PROFESSIONAL	18723		X
68	19/02/2020	ENDURA	RAPIDO	20004		X

69	19/02/2020	FERBI	ZOTOX 11 EC	12430		X
70	19/02/2020	ENDURA	EASY CLASSIC	20285		X
71	19/02/2020	ENDURA	DEFENSE	20003		X
72	19/02/2020	ENDURA	PYRETOHR	20532	X	
73	20/02/2020	GUABER	MULTINSETTO SPRAY STOP ALL IN ONE	20534	X	
74	20/02/2020	GUABER	SPRAY FORMICHE E SCARAFAGGI	20535	X	
75	20/02/2020	GUABER	TROPICAL SPRAY ANTIPUNTURA	20536	X	
76	20/02/2020	BAYER	MULTAMAT	7917		REV
77	20/02/2020	GIOCHEMICA	FRESH & CLEAN SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE	18728		X
78	20/02/2020	ENDURA	EASY EVO	20537	X	
79	21/02/2020	COPYR	KENYATOX SAFE	15287		X
80	21/02/2020	COPYR	VESPA OFF	20353		X
81	21/02/2020	AAKON	SEPTOGARD	20263		X
82	21/02/2020	ECO SISTEMA	FLY PLUS	17292		X
83	21/02/2020	BLUE LINE	TETRAPIU'	11826		X
84	21/02/2020	INDIA	AMPLAT	14306		X
85	21/02/2020	GERMO	DISINFETTANTE MULTIUSO	9729		X
86	21/02/2020	QUIMICA	DIPTRON	20303		X
87	25/02/2020	CID LINES	KENOCOX	20538	X	
88	27/02/2020	DIVERSEY	SACTIF SPRAY	16646		REV
89	19/02/2020	DIVERSEY	GOOD SENSE CRUISAR	7764		REV
90	27/02/2020	HENKEL	SPRAY INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICEH STOP	20539	X	
91	27/02/2020	VEBI	DRAKER GREEN	20418		X
92	27/02/2020	GERMO	GD FORTE 90	17634		X
93	27/02/2020	ZOBELE	LIQUIDO INSETTICIDA BENGAL PLUS	20128		X
94	27/02/2020	COPYR	KILL PAFF MAT	19516		X
95	27/02/2020	ECOLAB	TRIQUART MS	20540	X	
96	27/02/2020	KWIZA	AMP 100 SG	20541	X	
97	27/02/2020	DIVERSEY	SUMAZON TAB	18990		REV
98	27/02/2020	GERMO	DISINFETTANTE MULTIFUNZIONE	18681		X
99	27/02/2020	INDIA	DETRAL SUPER	19024		X
100	27/02/2020	COLLMON	PERMETAR IN PETROLIO	15806		X
101	27/02/2020	INDIA	DELTABIOS	18276		X
102	27/02/2020	INDIA	ROTRYN 200	19369		X
103	27/02/2020	VEBI	LAGOON PROTECTION	19963		X
104	27/02/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
105	27/02/2020	ZAPI	TETRACIP BIA MULTI	20542	X	
106	27/02/2020	ZAPI	FORT NEXT	20543	X	
107	27/02/2020	MADEL	DISINFEKTO BUCATO ADDITIVO DISINFETTANTE	20544	X	
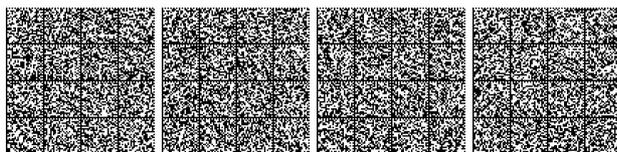
108	27/02/2020	**DIVERSEY**	**SUMA SINK SAN EASYPARCK D4.8**	**20545**	**X**	
109	27/02/2020	**ORMA**	**MASTERCID MICROPYR**	**20546**	**X**	
110	27/02/2020	**ZAPI**	**TATOR BIA NEXT**	**20547**	**X**	
111	27/02/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE**	**7836**		**X**
112	27/02/2020	**GUABER**	**VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE**	**16391**		**X**
113	27/02/2020	**STERIS**	**SPOR KLENZ READY TO USE**	**20015**		**X**
114	27/02/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE SUPERFICI**	**13464**		**X**
115	17/03/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE BABY**	**3113**		**X**
116	17/03/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE MANI**	**19636**		**X**
117	17/03/2020	**ARYSTA**	**DEVICE G4**	**19752**		**X**
118	17/03/2020	**ARYSTA**	**DEVICE GR2**	**19034**		**X**
119	17/03/2020	**ARYSTA**	**DEVICE SC 15**	**19033**		**X**
120	17/03/2020	**ARYSTA**	**DEVICE TB 2**	**19035**		**X**
121	17/03/2020	**ARYSTA**	**DU DIM GR 2**	**19160**		**X**
122	17/03/2020	**ARYSTA**	**DU DIM SC 15**	**19161**		**X**
123	17/03/2020	**ARYSTA**	**DU DIM TB 2**	**19162**		**X**
124	17/03/2020	**ARYSTA**	**NO LARV COMPRESSE**	**19308**		**X**
125	17/03/2020	**ARYSTA**	**NO LARV GRANULI**	**19309**		**X**
126	17/03/2020	**CID LINES**	**DM CID ULTRA**	**20548**	**X**	
127	17/03/2020	**NEWPHARM**	**BRA NEWPHEN**	**20549**	**X**	
128	20/03/2020	**MONDIAL**	**MED GEL**	**18043**		**X**
129	18/03/2020	**REA**	**CIPERWALL T2**	**19768**		**X**
130	18/03/2020	**REA**	**MICROTHRIN**	**19494**		**X**
131	18/03/2020	**REA**	**FENTHRIN**	**19643**		**X**
132	18/03/2020	**ORMA**	**NEW SPRAYMASTER**	**19444**		**X**
133	18/03/2020	**BERGEN**	**FLASH 22**	**6131**		**X**
134	18/03/2020	**REA**	**RESET 10**	**20286**		**X**
135	18/03/2020	**REA**	**ANTAX**	**20257**		**X**
136	18/03/2020	**BERGEN**	**FLASH 23**	**18895**		**X**
137	18/03/2020	**ORMA**	**VESPAJET**	**19159**		**X**
138	23/03/2020	**GERMO**	**SAPONE DISINFETTANTE**	**19570**		**X**
139	23/03/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO**	**19803**		**X**
140	23/03/2020	**GERMO**	**SPRAY DISINFETTANTE**	**7604**		**X**
141	23/03/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR LIQUIDO**	**19804**		**X**
142	23/03/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
143	25/03/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE MANI**	**19636**		**X**
144	25/03/2020	**ECOLAB**	**KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE**	**20550**	**X**	
145	25/03/2020	**VEBI**	**MICROKILL**	**19948**		**X**
146	25/03/2020	**MILMIL**	**STRABILIA INSETTI VOLANTI**	**19788**		**X**

147	25/03/2020	**COPYR**	**KILL PAFF MAT**	**19516**		**X**
148	25/03/2020	**COPYR**	**KENYAFOG**	**1694**		**X**
149	25/03/2020	**COPYR**	**KENYATOX CE**	**3460**		**X**
150	25/03/2020	**COPYR**	**KENIATOX EC**	**10715**		**X**
151	25/03/2020	**COPYR**	**KENYATOX**	**3534**		**X**
152	25/03/2020	**COPYR**	**ONLY PY**	**20421**		**X**
153	25/03/2020	**COPYR**	**PERTRIN L**	**11502**		**X**
154	25/03/2020	**COPYR**	**PERTRIN PLUS**	**16478**		**X**
155	25/03/2020	**COPYR**	**PIRETRO SAFE EC**	**15288**		**X**
156	25/03/2020	**COPYR**	**TERBUTIN**	**13305**		**X**
157	25/03/2020	**COPYR**	**TETRIN**	**11707**		**X**
158	25/03/2020	**COPYR**	**ZEP TERMINETOR CE**	**18354**		**X**
159	25/03/2020	**COPYR**	**ZEP TERMINETOR RTU**	**15281**		**X**
160	25/03/2020	**ICF**	**DIDECID PRONTO ALL'USO**	**20062**		**X**
161	25/03/2020	**GERMO**	**SAPONE DISINFETTANTE**	**19570**		**X**
162	25/03/2020	**ZOBELE**	**BENGAL TUTTINSETTI**	**16295**		**X**
163	25/03/2020	**ZOBELE**	**XCUDOX SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE**	**20376**		**X**
164	25/03/2020	**ZOBELE**	**XCUDOX LIQUIDO ANTIZANZARA**	**20309**		**X**
165	25/03/2020	**GERMO**	**SAPONE DISINFETTANTE**	**19570**		**X**
166	25/03/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR LIQUIDO**	**19804**		**X**
167	27/03/2020	**ZOBELE**	**XCUDOX SPIRALI ANTIZANZARA**	**19300**		**X**
168	27/03/2020	**COPYR**	**PERTRIN S**	**11809**		**X**
169	27/03/2020	**COPYR**	**CIPERTRIN EC**	**15289**		**X**
170	27/03/2020	**COPYR**	**CIPERTRIN T**	**14740**		**X**
171	27/03/2020	**DEISA EBANO**	**ZZ AC**	**20551**	**X**	
172	27/03/2020	**GOJO**	**PURELL ADVANCED HYGIENIC HAND RUB**	**20169**		**X**
173	27/03/2020	**TAVOLA**	**ORPHEA PROTEZIONE PERSONA SALVIETTE ANTIPUNTURA**	**19766**		**X**
174	27/03/2020	**DIVERSEY**	**SOFT CARE SENSISEPT H34**	**19065**		**X**
175	23/03/2020	**AMUCHINA**	**AMUCHINA MULTIUSO DISINFETTANTE**	**19499**		**X**
176	31/03/2020	**PHARMATEK**	**LAURIT**	**18503**		**X**
177	27/03/2020	**ZOBELE**	**XCUDOX PIASTRINE ANTIZANZARA**	**20485**		**X**
178	08/04/2020	**BLEU LINE**	**BLATTOXUR FORTE**	**19816**		**X**
179	08/04/2020	**BLEU LINE**	**CHIROTOX**	**14748**		**X**
180	08/04/2020	**BLEU LINE**	**CIMEX**	**20147**		**X**
181	08/04/2020	**BLEU LINE**	**CIPEX 10 E**	**14780**		**X**
182	08/04/2020	**BLEU LINE**	**DEADYNA**	**17674**		**X**
183	08/04/2020	**BLEU LINE**	**DYNAFAST**	**19714**		**X**
184	08/04/2020	**BLEU LINE**	**FLY FOG**	**7018**		**X**
185	08/04/2020	**BLEU LINE**	**FREEDOM P.U. 15/15**	**18933**		**X**
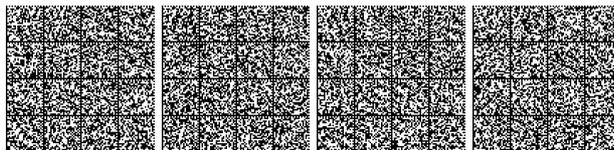
186	08/04/2020	**BLEU LINE**	**NEODUST**	**13355**		**X**
187	08/04/2020	**BLEU LINE**	**NURELLE 56 E.C.**	**12688**		**X**
188	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PERMEX 22 E**	**14318**		**X**
189	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PERMOFEN FORTE**	**15384**		**X**
190	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PERTEX**	**14269**		**X**
191	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PIRETROX**	**2090**		**X**
192	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PIRETROX PU**	**20017**		**X**
193	08/04/2020	**BLEU LINE**	**PYRECIP BLU MICRO E**	**17757**		**X**
194	08/04/2020	**BLEU LINE**	**TETRAPIU' MULTIPURPOSE**	**11826**		**X**
195	08/04/2020	**BLEU LINE**	**TOTAL CE**	**19697**		**X**
196	08/04/2020	**BLEU LINE**	**BLATTOXUR FORMICHE MICRO GRANULI**	**19883**		**X**
197	08/04/2020	**BLEU LINE**	**MUSCA BLU**	**19550**		**X**
198	08/04/2020	**ZAPI**	**3NAT**	**20552**	**X**	
199	08/04/2020	**KIEHL**	**ARENAS OXYDES**	**20553**	**X**	
200	15/04/2020	**DEVIDET**	**REDMITE**	**20556**	**X**	
201	15/04/2020	**MADEL**	**DISINFEKTO LAVATRICE DISINFETTANTE**	**20555**	**X**	
202	15/04/2020	**MADEL**	**DISINFEKTO DISINFETTANTE BATTERICIDA E FUNGICIDA**	**20554**	**X**	
203	15/04/2020	**B BRAUN**	**SOFTA MAN VISCORUB**	**19877**		**X**
204	22/04/2020	**GUABER**	**VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE**	**16391**		**X**
205	22/04/2020	**GUABER**	**ANTIPUNTURA N SALVIETTE**	**19756**		**X**
206	22/04/2020	**GUABER**	**SALVIETTE ANTIPUNTURA C**	**19571**		**X**
207	22/04/2020	**DIVERSEY**	**DIVODES FG VT29**	**20310**		**X**
208	22/04/2020	**DIVERSEY**	**SOFT CARE MED H5**	**20412**		**X**
209	24/04/2020	**VEBI**	**ANTIVESPE 2.0**	**20483**		**X**
210	24/04/2020	**AGET**	**MEDICAL DEFENDER**	**18896**		**X**
211	24/04/2020	**ARYSTA**	**DEVICE TB 2**	**19035**		**X**
212	24/04/2020	**ICF**	**BUFFALO DIP**	**20500**		**X**
213	24/04/2020	**VEBI**	**STERINAL**	**5281**		**X**
214	24/04/2020	**BOLTON MANITOBA**	**CITROSIL HOME PROTECTION BAGNO DISINFETTANTE**	**20259**		**X**
215	24/04/2020	**ANTEC**	**RELY+ON VIRKON**	**16765**		**X**
216	24/04/2020	**VEBI**	**ZALT INSETTICIDA SPRAY PER SPAZI CHIUSI ED APERTI**	**20416**		**X**
217	24/04/2020	**JOHNSON ITALY**	**AUTAN TROPICAL GEL**	**20558**	**X**	
218	24/04/2020	**JOHNSON ITALY**	**AUTAN DEFENSE PUMP SPRAY**	**20557**	**X**	
219	24/04/2020	**ORMA**	**PERMECID PU**	**18505**		**X**
220	24/04/2020	**ICF**	**SUPER FARM**	**18774**		**X**
221	24/04/2020	**ICF**	**DIDECID PRONTO ALL'USO**	**20062**		**X**
222	24/04/2020	**ICF**	**UDDER MAGIC**	**18298**		**X**
223	24/04/2020	**ICF**	**TRIS ACTIVE P**	**20501**		**X**
224	24/04/2020	**ICF**	**PUPPIS**	**16440**		**X**
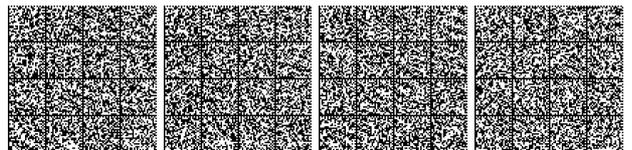
225	24/04/2002	GERMO	DISINFETTANTE DETERGENTE ANTICALCARE	19372		X
226	27/04/2020	ICF	DIDECID	19186		X
227	27/04/2020	ORMA	PERMEGREEN 5.5	20085		X
228	28/04/2020	MC BRIDE	ACTIFF	20305		X
229	28/04/2020	ICF	FILM CARE	18299		X
230	29/04/2020	INDIA	CYPERBASE	19555		X
231	04/05/2020	ABIOGEN	DISINFETTANTE MANI	20559	X	
232	04/05/2020	DECO INDUSTRIE	DETERGENTE DISINFETTANTE PER TUTTE LE SUPERFICI	20560	X	
233	04/05/2020	ACRAF	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY	19194		X
234	06/05/2020	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE COOP CASA	20514		X
235	06/05/2020	LOMBARDA H	LH STER UP ALCOLICO	20561	X	
236	06/05/2020	ITALCHIMICA	MULTI ACTIV	20058		X
237	06/05/2020	NEWPHARM	BRA NEWPHEN SPRAY	19317		X
238	06/05/2020	RECKITT BENCKISER	NAPISAN GEL DISINFETTANTE MANI	19496		X
239	06/05/2020	LOMBARDA H	LH STER UP SGRASSATORE	20562	X	
240	06/05/2020	LOMBARDA H	DIVOSAN SANIBRIGHT VS59	20563	X	
241	06/05/2020	NEWPHARM	BRA NEWPHEN	20549		X
242	06/05/2020	SUTTER	EMULSIO DETERGENTE DISINFETTANTE PAVIMENTI	19870		X
243	06/05/2020	SUTTER	ANTIBAC CREAM	19859		X
244	06/05/2020	CONVERTING	SALVIETTINE UMIDIFICATE MISTER CLEAN MILLEUSI DISINFETTANTE	19465		X
245	06/05/2020	MC BRIDE	ACTIFF DISINFETTANTE PULITO & PROTEZIONE	20564	X	
246	06/05/2020	JOHNSON ITALY	AUTAN DEFENSE GEL	20565	X	
247	06/05/2020	HENKEL	GREY SPRAY MOSCHE E ZANZARE STOP	20566	X	
248	06/05/2020	FIRMA	SANIDIL	20567	X	
249	06/05/2020	HYPRED	DISINFECTANT SOLUTION	20568	X	
250	06/05/2020	SUTTER	TABS CHLORINE	20569	X	
251	06/05/2020	ICF	DIDECID	19186		X
252	06/05/2020	CONVERTING	SALVIETTINE UMIDIFICATE BABY CLEAN ANTIBATTERICHE	19877		X
253	06/05/2020	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC GEL SCARAFAGGI NF	20087		REV
254	06/05/2020	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE PLATIN	20088		REV
255	08/05/2020	ICEFOR	FENOLSEPT	19892		X
256	08/05/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
257	08/05/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
258	08/05/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO	19803		X
259	11/05/2020	AMUCHINA	AMUCHINA MULTIUSO DISINFETTANTE	19499		X
260	11/05/2020	SUTTER	DERMAGEL PLUS	20570	X	
261	11/05/2020	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LOZIONE ANTIPUNTURA	19582		X
262	13/05/2020	INDIA	ROTRYN 200	19396		X
263	15/05/2020	HYPRED	DEPTIL PA 15 PLUS	20571	X	
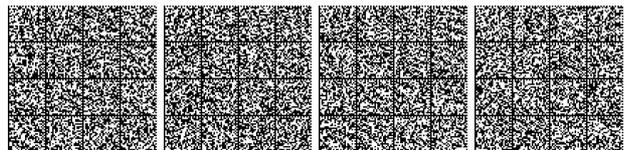
264	15/05/2020	GOJO	PURELL ADVANCED HYGIENIC HAND RUB	20169		X
265	15/05/2020	KEMIKA	SANIDART	20454		X
266	15/05/2020	BLEU LINE	BIOTRIN	20549		X
267	15/05/2020	ITALCHIMICA	BAKTERIO	15446		X
268	15/05/2020	ITALCHIMICA	SANI ACTIVE	20440		X
269	15/05/2020	NEWPHARM	AMMINOREX	20436		X
270	15/05/2020	FULLTEC	FULLA VERDE REPELLENTE ANTI ZANZARE	20572	X	
271	15/05/2020	NEWPHARM	BRA NEWPHEN 100M	19312		X
272	15/05/2020	FULLTEC	SMELLWELL REPELLENTE ANTIZANZARE	20573	X	
273	15/05/2020	QUIMICA	DIPTRON CYPERMETHRIN	20574	X	
274	18/05/2020	CONVERTING	MISTER CLEAN MULTIUSO DISINFETTANTE GEL	19687		X
275	18/05/2020	NEWPHARM	BRA NEWSAN	19316		X
276	20/05/2020	EVONIK	PERACLEAN 5	18614		X
277	20/05/2020	SUTTER	ONDA NEXT GENERATION	20575	X	
278	20/05/2020	ESSITY	TORK ANTIMICROBIAL FOAM SOAP	20576	X	
279	20/05/2020	SUTTER	MULTIGIENIC NEXT	20577	X	
280	20/05/2020	HENKEL	SPRAY MOSCHE E ZANZARE FAST ACTION	20578	X	
281	19/05/2020	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
282	19/05/2020	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
283	19/05/2020	REA	SANICID	14211		X
284	19/05/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
285	19/05/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
286	20/05/2020	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE COMPLETA DISINFETTANTE	19997		X
287	22/05/2020	GERMO	DISINFETTANTE MANI	19636		X
288	25/05/2020	L MANETTI H ROBERTS	CITROSIL MEDICAL SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE	19838		X
289	28/05/2020	ERRECOM	SANI BACT	20145		X
290	28/05/2020	DEISA EBANO	PROIGIEN	8147		X
291	28/05/2020	ZOBELE	LAMPO SPIRALI ANTIZANZARA PROFUMATE PLUS	20579	X	
292	28/05/2020	ITITDET	ISOSAN	12190		X
293	28/05/2020	LABORATOIRE PURESSENTIEL	PURESSENTIEL PURIFICANTE GEL DISINFETTANTE MANI	20581	X	
294	28/05/2020	VEBI	MOSCHICIDA M50	4723		X
295	28/05/2020	VEBI	NEW PJR 25	7923		X
296	28/05/2020	VEBI	ZAMHO	8387		X
297	28/05/2020	VEBI	DORITOX	8397		X
298	28/05/2020	BLEU LINE	PERMESOL	11382		X
299	28/05/2020	COPYR	AIR SENTRY AUTOMATIC	3686		X
300	28/05/2020	HENKEL	INSETTICIDA LIQUIDO H	20529		X
301	28/05/2020	SUTTER	CUAT NEXT	20582	X	
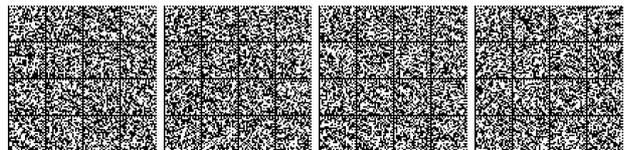
302	28/05/2020	**WELCARE**	**SINAQUA 2% CHLOREXIDINE**	**20583**	**X**	
303	28/05/2020	**JOHNSON ITALY**	**DUCK TOTAL ACTION GEL**	**20580**	**X**	
304	01/06/2020	**PHARMATEK**	**PHARMAIODIO**	**19661**		**X**
305	01/06/2020	**ARYSTA**	**DEVICE TB 2**	**19035**		**X**
306	01/06/2020	**ARYSTA**	**DEVICE SC 15**	**19033**		**X**
307	03/06/2020	**UNILEVER**	**LYSOFORM AZIONE BAGNO**	**19794**		**X**
308	03/06/2020	**UNILEVER**	**LYSOFORM SGRASSATORE DISINFETTANTE**	**20044**		**X**
309	03/06/2020	**EMMEGI**	**GEL MANI DISINFETTANTE PRATIC FAMILY**	**20584**	**X**	
310	28/05/2020	**BLEU LINE**	**MICROFLY**	**14777**		**X**
311	10/06/2020	**BLEU LINE**	**MUSCA BLU**	**19550**		**X**
312	10/06/2020	**BLEU LINE**	**CIPEX 10 E**	**14780**		**X**
313	10/06/2020	**BLEU LINE**	**MICROFLY**	**14777**		**X**
314	10/06/2020	**BLEU LINE**	**PERMEX 22 E**	**14318**		**X**
315	10/06/2020	**BLEU LINE**	**NEODUST**	**13355**		**X**
316	10/06/2020	**COPYR**	**PERTRIN S**	**11809**		**X**
317	10/06/2020	**COPYR**	**CIPERTRIN EC**	**15289**		**X**
318	10/06/2020	**COPYR**	**CIPERTRIN T**	**14740**		**X**
319	10/06/2020	**ANIOS**	**ANIOSGEL 800**	**20585**	**X**	
320	10/06/2020	**ENVIRESEARCH**	**BINARY IONIZATION TECHNOLOGY SOLUTION**	**20586**	**X**	
321	12/06/2020	**COPYR**	**PLURISAN**	**5226**		**X**
322	12/06/2020	**ICF DET**	**CLEAN**	**8320**		**X**
323	12/06/2020	**ICF DET**	**DEEP BLUE**	**19957**		**X**
324	12/06/2020	**ICF DET**	**DIDECID**	**19186**		**X**
325	12/06/2020	**ICF DET**	**DIDECID PRONTO ALL'USO**	**20062**		**X**
326	12/06/2020	**ICF DET**	**BUFFALO DIP**	**18813**		**X**
327	12/06/2020	**ICF DET**	**FILM CARE**	**18299**		**X**
328	12/06/2020	**ICF DET**	**PUPPIS**	**16440**		**X**
329	12/06/2020	**ICF DET**	**SUPER FARM**	**18774**		**X**
330	12/06/2020	**ICF DET**	**TRIS ACTIVE P**	**20501**		**X**
331	12/06/2020	**ICF DET**	**UDDER MAGIC**	**18298**		**X**
332	12/06/2020	**NEWPHARM**	**EXIT 10**	**19349**		**X**
333	12/06/2020	**NEWPHARM**	**EXIT 10 SC**	**20132**		**X**
334	12/06/2020	**NEWPHARM**	**EXIT DUST**	**19590**		**X**
335	12/06/2020	**NEWPHARM**	**EXIT WP**	**19348**		**X**
336	12/06/2020	**BLEU LINE**	**NURELLE 56 E.C.**	**12688**		**X**
337	12/06/2020	**MC BRIDE**	**COOP SGRASSATORE DISINFETTANTE**	**20306**		**X**
338	12/06/2020	**ECOLAB**	**OASIS PRO 20 PREMIUM**	**19919**		**X**
339	12/06/2020	**ECOLAB**	**SIRAFAN SPEED**	**19923**		**X**
340	12/06/2020	**DIVERSEY**	**SUMA ALCOHOL SPRAY D4 12**	**20587**	**X**	

341	12/06/2020	**LABORATOIRES PRODENE KLINT**	**SEPTIGEL V+**	**20588**	**X**	
342	12/06/2020	**VEBI**	**LAGOON FAMILY**	**20419**		**X**
343	12/06/2020	**DEISA EBANO**	**PROIGEN**	**8147**		**X**
344	12/06/2020	**PHARMATEK**	**DISINFETTANTE SPRAY**	**19576**		**X**
345	12/06/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR LIQUIDO**	**19804**		**X**
346	12/06/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO**	**19803**		**X**
347	19/06/2020	**ECOLAB**	**SKINMAN SOFT PROTECT**	**20075**		**X**
348	19/06/2020	**ZOBELE**	**BENGAL TUTTINSETTI**	**16295**		**X**
349	19/06/2020	**ZOBELE**	**SPIRA PIASTRINE EXTRA PROFUMATE**	**15108**		**X**
350	19/06/2020	**ZOBELE**	**SPIRA PIASTRINE ANTIZANZARA PER ELETTROEMANATORE**	**13293**		**X**
351	19/06/2020	**COPYR**	**SANIPOL**	**3698**		**X**
352	22/06/2020	**NEWPHARM**	**AMMINOREX**	**20436**		**X**
353	22/06/2020	**NEWPHARM**	**BRA NEPHEN SPRAY**	**19317**		**X**
354	22/06/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE MANI**	**19636**		**X**
355	22/06/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
356	22/06/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE ALCOLICO**	**19354**		**X**
357	22/06/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO**	**19803**		**X**
358	22/06/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR LIQUIDO**	**19804**		**X**
359	06/07/2020	**INDIA**	**POWER EC**	**19994**		**X**
360	06/07/2020	**SUMITOMO CHEMICAL**	**DETRANS ANTIVESPE E CALABRONI**	**20589**	**X**	
361	08/07/2020	**ERBAGIL**	**VIRUGEL PLUS**	**20590**	**X**	
362	08/07/2020	**NEWPHARM**	**BRA NEWPHEN SPRAY**	**20436**		**X**
363	08/07/2020	**NEWPHARM**	**NEW 01**	**20482**		**X**
364	08/07/2020	**99 TECHNOLOGIES**	**99 B**	**20068**		**X**
365	08/07/2020	**NEWPHARM**	**BLUCYP DP**	**19590**		**X**
366	08/07/2020	**ECOLAB**	**TOPACTIVE OKTO**	**20025**		**X**
367	08/07/2020	**JOHNSON GERMANIA**	**INSTANTFOAM COMPLETE**	**20591**	**X**	
368	08/07/2020	**REA**	**REVOX**	**20592**	**X**	
369	08/07/2020	**FIRMA**	**ZETAVIR**	**20593**	**X**	
370	08/07/2020	**ECOLAB**	**MANODES GP**	**20594**	**X**	
371	08/07/2020	**ECOLAB**	**KLERCIDE 70/30 IPA**	**20005**		**X**
372	10/07/2020	**VEBI**	**CIPER ONE**	**14943**		**X**
373	10/07/2020	**ACRAF**	**AMUCHINA**	**10043**		**X**
374	10/07/2020	**ACRAF**	**KASTEL**	**17498**		**X**
375	10/07/2020	**ACRAF**	**AMUCHINA 10**	**7234**		**X**
376	10/07/2020	**ACRAF**	**MAUCHINA MULTIUSO DISINFETTANTE**	**19499**		**X**
377	10/07/2020	**ACRAF**	**AMUCHINA SPRAY**	**19399**		**X**
378	10/07/2020	**ACRAF**	**ANTISAPRIL**	**9941**		**X**
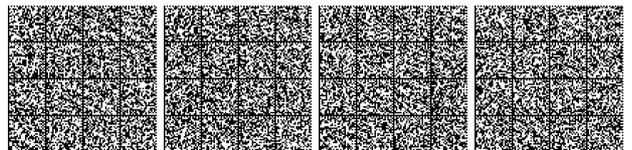
379	10/07/2020	ACRAF	ANTISAPRIL DISINFETTANTE DETERGENTE	18210		X
380	10/07/2020	ACRAF	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY	19194		X
381	10/07/2020	ACRAF	AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19061		X
382	10/07/2020	ACRAF	AMUCHINA COMPRESSE	18026		X
383	10/07/2020	HUVEPHARMA	LIQUIDO DISINFETTANTE MANI	20595	X	
384	10/07/2020	ECOLAB	DESGUARD 20	19926		X
385	10/07/2020	ECOLAB	EPICARE 5C	20470		X
386	10/07/2020	ECOLAB	P3 OXYSAN ZS	20056		X
387	10/07/2020	ECOLAB	KITCHENPRO DES	20347		X
388	10/07/2020	THOR	ACTICIDE C&D 05	20315		X
389	10/07/2020	THOR	ACTICIDE C&D 02	20317		X
390	10/07/2020	HOUND CLEANER	OXY CLEANER 6%	20298		X
391	10/07/2020	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE	19940	X	X
392	10/07/2020	MC BRIDE	CASA COOP DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE	20596	X	
393	10/07/2020	DIVERSEY	SURE ICE & SHAKE	20597	X	
394	10/07/2020	ACTIVA	SHAKE	18457		X
395	10/07/2020	MC BRIDE	DAT5 MULTISUPERFICIE DISINFETTANTE	20598	X	
396	10/07/2020	ANIOS	SURFANIOS PREMIUM IT	20423		X
397	10/07/2020	ANIOS	ASEPTANIOS AD	20222		X
398	10/07/2020	ANIOS	ANIOSGEL 85 NPC	19515		X
399	17/07/2020	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE AL	19223		X
400	17/07/2020	VERSALIS	INVIX	20599	X	
401	17/07/2020	MC BRIDE	ACTIFF FORM	17894		X
402	13/07/2020	LOMBARDA H	LH SOAP	18796		X
403	13/07/2020	THERMACELL	THERMACELL ANTI MOSQUITO II	20409		X
404	13/07/2020	NOVAPHARM	BACTICYD SPRAY	19207		X
405	13/07/2020	ICEFOR	COMPLEX 5	19893		X
406	17/07/2020	SONETT	SONETT DISINFETTANTE	19782		X
407	03/08/2020	COPYR	WASPOWER FOAM	20601	X	
408	03/08/2020	VEBI	TRANS OPEN AIR	20600	X	
409	03/08/2020	JOHNSON	RAID LIQUIDO	19331		X
410	03/08/2020	CT LA FENICE	KATIOSTERIL	8721		X
411	03/08/2020	CT LA FENICE	METASTERIL	5271		X
412	03/08/2020	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
413	03/08/2020	CT LA FENICE	TAY PIU'	19470		X
414	03/08/2020	CT LA FENICE	TAY STOVIGLIE	19457		X
415	03/08/2020	CT LA FENICE	TAY BAGNO	19460		X
416	03/08/2020	CT LA FENICE	TAY GEN	19486		X
417	03/08/2020	CT LA FENICE	TAY BUCATO	19458		X
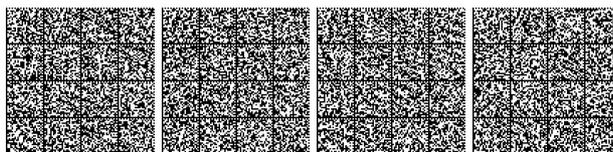
418	04/08/2020	**ICEFOR**	**BROMOSPRAY**	**18898**		**X**
419	04/08/2020	**ICEFOR**	**COMPLEX 5**	**19893**		**X**
420	04/08/2020	**KWIZDA**	**BIXAN 0,25 MG**	**20291**		**X**
421	04/08/2020	**PHARMAMILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
422	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**TAYBUCATO**	**19458**		**X**
423	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**TAYFORM**	**8071**		**X**
424	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**TAYGEN**	**19486**		**X**
425	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**METASTERIL**	**5271**		**X**
426	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**TAYPIU'**	**19470**		**X**
427	04/08/2020	**CT LA FENICE**	**TAYPIU'**	**19470**		**X**
428	07/08/2020	**ECOLAB**	**EPICARE DES**	**20040**		**X**
429	07/08/2020	**NEWELL**	**FOAM ALCHOL HAND RUB**	**20602**	**X**	
430	07/08/2020	**E' COSI'**	**ETILSAN**	**20603**	**X**	
431	07/08/2020	**BLEU LINE**	**FREEDOM PU**	**20604**	**X**	
432	07/08/2020	**DIVERSEY**	**TASKI CLOR PLUS**	**20487**		**X**
433	07/08/2020	**ECOLAB**	**SKINMAN SOFT PROTECT FF**	**20605**	**X**	
434	07/08/2020	**ECOLAB**	**OZONIT PERFORMANCE**	**20071**		**X**
435	07/08/2020	**ECOLAB**	**MIKRO QUAT EXTRA**	**19888**		**X**
436	07/08/2020	**SWISSINO**	**MOSQUITO STOP LANTERN**	**20606**	**X**	
437	07/08/2020	**AAKON**	**SEPTOGARD AP MULTIUSO**	**20607**	**X**	
438	07/08/2020	**GOJO**	**GOJO ANTIMICROBIAL PLUS FOAM HANDWASH**	**20608**	**X**	
439	07/08/2020	**JOHNSON**	**RAID MOSCHE E ZANZARE**	**18880**		**X**
440	07/08/2020	**INDIA**	**REVENGE PRO**	**20609**	**X**	
441	07/08/2020	**SANDER**	**ZANZAKER FORTE SPRAY**	**20610**	**X**	
442	07/08/2020	**FRA BER**	**DEOTEX SANY**	**20611**	**X**	
443	07/08/2020	**CLEAN CONSULT**	**AMOCLEAN**	**20612**	**X**	
444	07/08/2020	**COPYR**	**QUICK KILL**	**19455**		**X**
445	19/08/2020	**SOCHIL**	**ALCOVIR GEL**	**20613**	**X**	
446	19/08/2020	**BARCHEMICALS**	**BIOCLOR**	**19916**		**X**
447	19/08/2020	**ONE MORE**	**ONE MORE GEL DISINFETTANTE**	**20614**	**X**	
448	19/08/2020	**BODE**	**STERILLIUM GEL PURE**	**20615**	**X**	
449	19/08/2020	**MARCO VITI**	**SANGEN MEDICAL SPRAY DISINFETTANTE**	**20616**	**X**	
450	19/08/2020	**SANIFIX**	**SANIFIX GEL DISINFETTANTE**	**20617**	**X**	
451	19/08/2020	**RECKITT BENCKISER**	**NAPISAN GEL DISINFETTANTE MANI**	**19496**		**X**
452	19/08/2020	**DIVERSEY**	**SOFT CARE DES E SPRAY H5**	**20618**	**X**	
453	19/08/2020	**THERMACELL**	**THERMACELL ANTI MOSQUITO II**	**20409**		**X**
454	19/08/2020	**IRCA**	**NEW INSEKTILL**	**18347**		**X**
455	19/08/2020	**PEARSON**	**CREOLINA**	**14810**		**X**
456	19/08/2020	**OROCHEMIE**	**HD 410**	**16864**		**X**
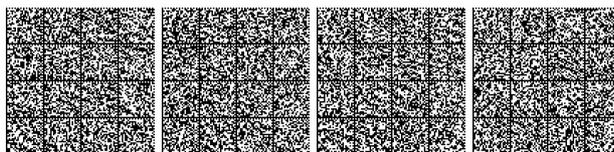
457	19/08/2020	**ZOBELE**	**NOOZE INSETTICIDA SPRAY M&Z**	**19820**		**X**
458	19/08/2020	**ZOBELE**	**LIQUIDO INSETTICIDA SPIRA PLUS**	**20129**		**X**
459	19/08/2020	**ZOBELE**	**CONAD SPIRALI CITRONELLA**	**20323**		**X**
460	19/08/2020	**ZOBELE**	**COOP SPRAY INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE**	**19836**		**X**
461	19/08/2020	**ZOBELE**	**XCUDOX SPRAY MOSCHE E ZANZARE**	**19832**		**X**
462	19/08/2020	**ZOBELE**	**SPIRALI VULCANO EXTRA CITRONELLA**	**20336**		**X**
463	19/08/2020	**ZOBELE**	**SPIRA PIASTRINE ANTIZANZARE**	**20334**		**X**
464	19/08/2020	**LOMBARDA H**	**LH STER UP**	**20619**	**X**	
465	25/08/2020	**VERSALIS**	**INVIX GEL MANI**	**20620**	**X**	
466	25/08/2020	**VERSALIS**	**INVIX LIQUIDO MANI**	**20621**	**X**	
467	19/08/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO**	**19803**		**X**
468	19/08/2020	**GERMO**	**SPRAY DISINFETTANTE**	**7604**		**X**
469	19/08/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
470	11/09/2020	**MC BRIDE**	**DEXAL DISINFETTANTE PULITO & PROTEZIONE**	**20624**	**X**	
471	11/09/2020	**MC BRIDE**	**DISINFEX DISINFETTANTE PULITO & PROTEZIONE**	**20623**	**X**	
472	11/09/2020	**MC BRIDE**	**ACTIPIU' DISINFETTANTE PULITO & PROTEZIONE**	**20622**	**X**	
473	14/09/2020	**ZETA**	**DISINTYLMED SPRAY DISINFETTANTE**	**20625**	**X**	
474	11/09/2020	**DIVERSEY**	**DIVODES FG VT29**	**20310**		**X**
475	21/09/2020	**COSMOPROJECT**	**EMERHAND PLUS**	**20626**	**X**	
476	21/09/2020	**COIND**	**GEL DISINFETTANTE MANI**	**20627**	**X**	
477	21/09/2020	**SIDEX**	**ALCOGEL**	**20628**	**X**	
478	21/09/2020	**SIDEX**	**VIROGARD ALCOPLUS**	**20629**	**X**	
479	21/09/2020	**ZOBELE**	**SPIRALI INSETTICIDE COOP CASA**	**20514**		**X**
480	21/09/2020	**MONDIAL**	**MED GEL**	**18043**		**X**
481	21/09/2020	**ARMOSA**	**TWENTY ONE WP**	**19514**		**X**
482	21/09/2020	**ARMOSA**	**SHEILA RB1**	**19619**		**X**
483	21/09/2020	**ARMOSA**	**ESCA MOSCHICIDA**	**19798**		**X**
484	21/09/2020	**ARMOSA**	**MOSCAMAYER GRANULARE**	**19931**		**X**
485	21/09/2020	**ARMOSA**	**ALPHI WG**	**20202**		**X**
486	21/09/2020	**ARMOSA**	**MAGGOST**	**20204**		**X**
487	21/09/2020	**ARMOSA**	**MOSCHE STOP ESCA PRONTO USO**			**X**
488	21/09/2020	**CERICHEM**	**SEPTAVIR GEL**	**20631**	**X**	
489	28/09/2020	**ICEFOR**	**BROMOSPRAY**	**18898**		**X**
490	28/09/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE AMMORBIDENTE**	**19560**		**X**
491	28/09/2020	**EMMEGI**	**PRATIC FAMILY PULITORE DISINFETTANTE**	**18593**		**X**
492	28/09/2020	**BLEU LINE**	**BLATTOXUR FORMICHE MICRO GRANULI**	**19883**		**X**
493	28/09/2020	**ECO SISTEMA**	**ECOSPRAY**	**17669**		**X**
494	28/09/2020	**PHARMATEK**	**DISINFETTANTE SPRAY**	**19576**		**X**
495	28/09/2020	**PHARMATEK**	**PHARMADERM**	**18753**		**X**

496	28/09/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
497	30/09/2020	ZETA	DISINTYLMED GEL DISINFETTANTE	20632	X	
498	30/09/2020	UNION BIO	NO FLYING INSECTS	20633	X	
499	30/09/2020	INDIA	POWER SC	4440		X
500	30/09/2020	VEBI	SAETTA OPEN AIR	20634	X	
501	30/09/2020	BIOKOSMES	DISINPLUS MED	20635	X	
502	30/09/2020	UNILEVER	LYSOFORM GEL DISINFETTANTE MANI	20636	X	
503	30/09/2020	INDIA	MY GEL	20637	X	
504	30/09/2020	ZHERMACK	ZETA 6 DRYGEL +	20638	X	
505	30/09/2020	INDIA	CIDOMAX	18984		X
506	30/09/2020	FILL CHIMICA	ALCOGEN MED	20639	X	
507	30/09/2020	FILL CHIMICA	VIROALC MED	20640	X	
508	30/09/2020	FERBI	TRIPLE CE	20641	X	
509	30/09/2020	ICIM	TRIDERM GEL DISINFETTANTE MANI	20642	X	
510	30/09/2020	ESSITY	TORK ALCOHOL GEL HAND SANITIZER	20643	X	
511	30/09/2020	ICEFOR	ALLSEPT PLUS	20644	X	
512	30/09/2020	GEM CHIMICA	SANITIGEM SPRAY	20645	X	
513	21/09/2020	COPYR	WASPJET FOAM	20630	X	
514	21/09/2020	LCB	FUMAGRI EFFISAFE	20646	X	
515	30/09/2020	INTERCHEM	ARGONIT DISINFETTANTE	20647	X	
516	30/09/2020	THONHAUSER	TM 70	20648	X	
517	30/09/2020	ORMA	DELTA P	20215		X
518	30/09/2020	RECKITT BENCKISER	NAPISAN SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI	20319		X
519	30/09/2020	ORMA	CIFUM 7.2	20179		X
520	30/09/2020	MARCO VITI	SANGEN MEDICAL GEL DISINFETTANTE	20649	X	
521	30/09/2020	MK	SANIGEL HG	20650	X	
522	30/09/2020	MADEL	DISINFEKTO X TREME	20651	X	
523	30/09/2020	INTERCHEM	OXALIS GEL DISINFETTANTE MANI	20652	X	
524	05/10/2020	EUROCOSMETIC	OMNIAGEL DISINFETTANTE MANI	20653	X	
525	05/10/2020	DIVERSEY	LYSOFORM ALCOHOL PLUS PROFESSIONAL	20654	X	
526	05/10/2020	FRA BER	DEOTEX SANY NO GAS	20655	X	
527	06/10/2020	ZAPI	DARTEX POLVERE	20276		X
528	06/10/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
529	06/10/2020	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
530	12/10/2020	MECHIM	SUPERMANOSAN GEL	20656	X	
531	12/10/2020	FIRMA	IDRAL GEL	20657	X	
532	12/10/2020	FERBI	SCAVENGER	20658	X	
533	12/10/2020	IRCA	IRCAGEL	20659	X	
534	12/10/2020	INCO	PROKURA MED GEL DISINFETTANTE MANI	20660	X	
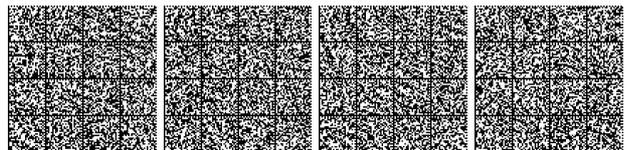
535	12/10/2020	**COPYR**	**COOPERDERMO GEL**	**20661**	**X**	
536	12/10/2020	**CIFO**	**CIFOWASH**	**20662**	**X**	
537	12/10/2020	**BETTARI DETRGENTI**	**ETIXGEL**	**20663**	**X**	
538	12/10/2020	**AEB**	**V PREVENTION GEL**	**20664**	**X**	
539	12/10/2020	**HYPRED**	**DUO TOUCH**	**20665**	**X**	
540	12/10/2020	**DAVINES**	**GEL DEL BUON AUSPICIO**	**20666**	**X**	
541	12/10/2020	**DIANOS**	**IGIENGEL**	**20667**	**X**	
542	12/10/2020	**NEWPHARM**	**ALCOREX GEL**	**20668**	**X**	
543	14/10/2020	**MADEL**	**DISINFEKTO X TREME GEL MANI**	**20669**	**X**	
544	19/10/2020	**LOMBARDA H**	**LH GEL**	**19215**		**X**
545	19/10/2020	**COPYR**	**REPELLENTE FAMILY 10 PLUS**	**19921**		**X**
546	19/10/2020	**MA FRA**	**OGNIVOLTA**	**20670**	**X**	
547	19/10/2020	**COIND**	**ALCORAPID**	**20671**	**X**	
548	19/10/2020	**MAYER BRAUN**	**SANYMAYER LIQUIDO**	**20672**	**X**	
549	19/10/2020	**AEB**	**V PREVENTION S**	**20673**	**X**	
550	19/10/2020	**DAVINES**	**ACQUA DEL MONDO PURO**	**20674**	**X**	
551	19/10/2020	**BETTARI DETRGENTI**	**ETIXLIQUID**	**20675**	**X**	
552	19/10/2020	**PHARMATEK**	**DISINFETTANTE SPRAY**	**19576**		**X**
553	19/10/2020	**COPYR**	**COOPERDERMO LIQUIDO**	**20676**	**X**	
554	19/10/2020	**MK**	**SANISPRAY**	**20677**	**X**	
555	19/10/2020	**PAGLIERI**	**HYGIENE PLUS SPRAY SUPERFICI DISINFETTANTE**	**20678**	**X**	
556	19/10/2020	**DECO HAIR**	**CONTACT ED GEL**	**20679**	**X**	
557	19/10/2020	**SCAM**	**ETAGLIC 75**	**20680**	**X**	
558	19/10/2020	**ESSENTIA**	**TOPMED**	**20681**	**X**	
559	19/10/2020	**GUABER**	**CIMICI PLUS**	**20682**	**X**	
560	20/10/2020	**CERTIS EUROPE**	**JETFIVE**	**19567**		**X**
561	20/10/2020	**FIRMA**	**IDRAL SPRAY**	**20683**	**X**	
562	20/10/2020	**TOSVAR**	**SANY SPECIAL MANI**	**20684**	**X**	
563	20/10/2020	**SANDER**	**NOSKITO INSETTO REPELLENTE SPRAY**	**20685**	**X**	
564	20/10/2020	**AGET SERVICE**	**MEDICAL DEFENDER**	**18896**		**X**
565	20/10/2020	**PAGLIERI**	**HYGIENE PLUS GEL MANI DISINFETTANTE**	**20686**	**X**	
566	20/10/2020	**ACRAF**	**AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI**	**19679**		**X**
567	20/10/2020	**GEN ART**	**DISINFECTANT ACTIVE FOAM**	**20521**		**X**
568	20/10/2020	**GEN ART**	**DISINFECTANT AID**	**20520**		**X**
569	20/10/2020	**ELANCO ITALIA**	**SOLFAC PLUS CUCCE**	**18220**		**X**
570	20/10/2020	**ECOLAB**	**SKINMAN SOFT PROTECT FF**	**20605**		**X**
571	20/10/2020	**COSMINT**	**WSAFE SKIN SPRAY**	**20687**	**X**	
572	20/10/2020	**SANDER**	**LO OMBIA INSETTI INTENSIVO REPELLENTE SPRAY**	**20688**	**X**	
573	21/10/2020	**ICEFOR**	**DERMOSAN LC**	**18924**		**X**
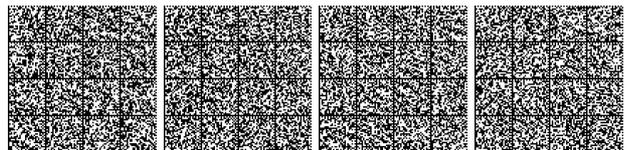
574	21/10/2020	**MECHIM**	**SUPERALCOSAN SUPERFICI**	**20689**	**X**	
575	21/10/2020	**REA**	**BE CLEAN**	**20690**	**X**	
576	21/10/2020	**DECO HAIR**	**CONTACT ED SPRAY**	**20691**	**X**	
577	21/10/2020	**ITALSILVA COMMERCIALE**	**PURO GEL**	**20692**	**X**	
578	21/10/2020	**ADRANOX**	**LYSOSEPT GEL**	**20693**	**X**	
579	21/10/2020	**SAN ECO VIT**	**SAN ECO**	**20694**	**X**	
580	28/10/2020	**ZEP ITALIA**	**ZEPTIL SURFACE**	**20695**	**X**	
581	28/10/2020	**LC BEAUTY**	**ANTIPUNTURA LOZIONE**	**20010**		**X**
582	28/10/2020	**REA**	**SANO GEL**	**20696**	**X**	
583	28/10/2020	**LC BEAUTY**	**ZAZ LOZIONE INSETTO ACARO REPELLENTE**	**20223**		**X**
584	28/10/2020	**LC BEAUTY**	**INSETTO ACARO REPELLENTE**	**20126**		**X**
585	28/10/2020	**LC BEAUTY**	**JAMINAL PLUS**	**20697**	**X**	
586	28/10/2020	**DESA PHARMA**	**DISINFETTANTI ICOPIUMA DISINFETTANTE MULTIUSO**	**20698**	**X**	
587	28/10/2020	**HENKEL**	**SPRAY MOSCHE E ZANZARE GERANIO E GELSOMINO**	**20699**	**X**	
588	28/10/2020	**REA**	**MICROPY**	**20700**	**X**	
589	28/10/2020	**REA**	**CIPERY**	**20701**	**X**	
590	28/10/2020	**REA**	**MICROTHRIN 4.0**	**20702**	**X**	
591	28/10/2020	**HB FULLER**	**FOSTER FIRST DEFENSE 40 97 EU**	**20703**	**X**	
592	28/10/2020	**TECNOLOGIE INNOVATIVE**	**BYE BYE GEL DISINFETTANTI MANI**	**20704**	**X**	
593	28/10/2020	**SODALCO**	**FRESH & CLEAN GEL MANI DISINFETTANTE**	**20705**	**X**	
594	28/10/2020	**TECNOLOGIE INNOVATIVE**	**BYE BYE GERM DISINFETTANTE SUPERFICI**	**20706**	**X**	
595	28/10/2020	**KWIZDA**	**DOBOL**	**18936**		**X**
596	28/10/2020	**KWIZDA**	**BIXAN GEL**	**19271**		**X**
597	28/10/2020	**KWIZDA**	**MUSCID 5 GB**	**19358**		**X**
598	28/10/2020	**KWIZDA**	**AMP 2 MG**	**19388**		**X**
599	28/10/2020	**KWIZDA**	**DOBOL GEL PRO**	**19429**		**X**
600	28/10/2020	**KWIZDA**	**AMP 1 RB**	**19478**		**X**
601	28/10/2020	**KWIZDA**	**AMP 10 RB**	**19683**		**X**
602	28/10/2020	**KWIZDA**	**AMP 2 CL**	**19729**		**X**
603	28/10/2020	**KWIZDA**	**DOBOL 50:25 EC**	**19975**		**X**
604	28/10/2020	**KWIZDA**	**DOBOL 2:1 RTU**	**19977**		**X**
605	28/10/2020	**KWIZDA**	**DEGY FORMICHE**	**20039**		**X**
606	28/10/2020	**KWIZDA**	**PRA 0,4 MC**	**20228**		**X**
607	28/10/2020	**KWIZDA**	**DOBOL MICROCYP**	**20264**		**X**
608	28/10/2020	**KWIZDA**	**BIXAN 0,25 MG**	**20291**		**X**
609	28/10/2020	**KWIZDA**	**AMP 100 SG**	**20541**		**X**
610	28/10/2020	**KWIZDA**	**WINDOWS STICKERS**	**19357**		**X**

611	21/10/2020	VEBI	DURACID MICROGRANULI	19847		X
612	04/11/2020	CHRISTEYNS ITALIA	PHAGO'RUB GEL SPS	20707	X	
613	04/11/2020	CHRISTEYNS ITALIA	PHAGO' RUB SOLUTION SPS	20708	X	
614	04/11/2020	ITALCHIMICA	PLURI BAK	20709	X	
615	04/11/2020	ZEP ITALIA	DEBAC	20710	X	
616	04/11/2020	HYPRED	DEPTIL BC MAX	20453		X
617	04/11/2020	ZEP ITALIA	SANIX PLUS	20712	X	
618	04/11/2020	BOLTON MANITOBA	SMAC EXPRESS SGRASSATORE DISINFETTANTE	19255		X
619	04/11/2020	GUABER	OPEN AIR SPRAY	20713	X	
620	04/11/2020	ZEP ITALIA	BIOTEC AV	20711	X	
621	05/11/2020	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
622	05/11/2020	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X
623	11/11/2020	GIOCHEMICA	LYSOFORM MULTIUSO DISINFETTANTE	18974		X
624	11/11/2020	GIOCHEMICA	LYSOFORM DISINFETTANTE AMBIENTI E GRANDI SUPERFICI	18511		X
625	11/11/2020	ACTIVA	PIC FREE	20243		X
626	06/11/2020	BIOFA AG FARMING	INSECTOSEC	20301		X
627	18/11/2020	COSMOPROJECT	EMERSPRAY	20714	X	
628	18/11/2020	MANETTI & ROBERTS	CITROSIL MEDICAL SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE	19838		X
629	18/11/2020	PHARMALIFE	MANIPURE GEL	20715	X	
630	18/11/2020	ICF	SUPER FARM	18774		X
631	18/11/2020	SEPRAN	ECO BIOS P	17712		X
632	18/11/2020	GUABER	VAPE VESPE STOP	20716	X	
633	18/11/2020	ORMA	SANITIZER LIQUIDO	20717	X	
634	20/11/2020	CHOGAN GROUP	VIRUSTOP LIQUIDO	20718	X	
635	20/11/2020	PHARMATEK	WALLY	20719	X	
636	20/11/2020	COSWELL	DISINFETTANTE MANI CVD	20720	X	
637	20/11/2020	COSWELL	GEL DISINFETTANTE MANI CVD	20721	X	
638	20/11/2020	SOCHIL CHIMICA	ALCOVIR GEL	20722	X	
639	20/11/2020	CHEMIFARMA	COVICONTROL	20723	X	
640	20/11/2020	ORMA	SANITIZER GEL	20724	X	
641	23/11/2020	CHOGAN GROUP	VIRUSTOP GEL	20725	X	
642	20/11/2020	BOLTON MANITOBA	CITROSIL HOME PROTECTION SGRASSATORE DISINFETTANTE	20091		X
643	20/11/2020	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
644	25/11/2020	EVONIK OPERATIONS	PERACLEAN 15	18604		X
645	25/11/2020	EVONIK OPERATIONS	PERACLEAN 5	18614		X
646	25/11/2020	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X
647	25/11/2020	KEMIKA	KEM ALCOOL DUO	20726	X	
648	25/11/2020	SAATI	SAANIGEL	20727	X	
649	25/11/2020	COSMINT	WSAFE GEL	20728	X	

650	25/11/2020	**DAERG CHIMICA**	**HP23 SAN**	**20729**	**X**	
651	25/11/2020	**DAERG CHIMICA**	**D SAN**	**20730**	**X**	
652	27/11/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE MANI**	**19636**		**X**
653	27/11/2020	**KEMIKA**	**KEM ALCOOL GEL**	**20731**	**X**	
654	27/11/2020	**FIRMA**	**IDRAL SPRAY**	**20683**		**X**
655	07/12/2020	**ECOSISTEMA**	**PYRE PLUS**	**20732**	**X**	
656	07/12/2020	**ECOSISTEMA**	**BV75 GEL**	**20733**	**X**	
657	07/12/2020	**INDIA**	**SALVANOS**	**20734**	**X**	
658	07/12/2020	**PROCTER & GAMBLE**	**MR PROPER PROFESSIONAL SGRASSATORE DISINFETTANTE**	**20735**	**X**	
659	07/12/2020	**ZAPI**	**3NAT**	**20552**		**X**
660	07/12/2020	**CHEMIFARMA**	**COVIGUARD**	**20736**	**X**	
661	07/12/2020	**COPYR**	**INSEKT BARRIER EXTRA**	**19881**		**X**
662	07/12/2020	**COSMOSOL**	**SANI + MANI GEL DISINFETTANTE**	**20737**	**X**	
663	07/12/2020	**CERICHEM BIOPHARMA**	**SEPTAVIR PAVIMENTI**	**20738**	**X**	
664	07/12/2020	**ORMA**	**PERME PLUS**	**19904**		**X**
665	07/12/2020	**SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS**	**WYX GEL DISINFETTANTE**	**20739**	**X**	
666	07/12/2020	**INDUSTRIALCHIMICA**	**CITR OUT 30% SP**	**20730**		**X**
667	09/12/2020	**ECO SISTEMA**	**BV80 SPRAY**	**20740**	**X**	
668	09/12/2020	**PHARMA TRADE**	**PT GEL**	**20741**	**X**	
669	09/12/2020	**SOL BAT**	**EUSTERAL GEL DISINFETTANTE MANI**	**20742**	**X**	
670	09/12/2020	**ITALSILVA COMMERCIALE**	**PURO DISINFETTANTE MANI**	**20743**	**X**	
671	09/12/2020	**LINFA**	**BADO FORMICHE PULCI E ZECCHE**	**18910**		**X**
672	16/12/2020	**MANETTI & ROBERTS**	**CITROSIL MEDICAL GEL DISINFETTANTE**	**18917**		**X**
673	16/12/2020	**COPYR**	**COOPERBACTER LIQUIDO**	**20676**		**X**
674	17/12/2020	**MADEL**	**DISINFEKTO DETERSIVO LAVATRICE DISINFETTANTE**	**20555**		**X**
675	17/12/2020	**BOLTON MANITOBA**	**WC NET IGIENE TOTALE GEL**	**19019**		**X**
676	17/12/2020	**REAL CHIMICA**	**CHANTECLAIR DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE**	**20744**	**X**	
677	17/12/2020	**NEWPHARM**	**ALCOREX PRONTO USO**	**20745**	**X**	
678	17/12/2020	**ZAPI**	**SPEED NEXT**	**20746**	**X**	
679	17/12/2020	**PHARMA TRADE**	**PT FLU**	**20747**	**X**	
680	17/12/2020	**ECOLAB**	**LIQUIDSENSE SANITIZER**	**20748**	**X**	
681	17/12/2020	**VEBI**	**MOSCHINA**	**18395**		**X**
682	17/12/2020	**INDIA**	**ETOFENASE**	**19958**		**X**
683	17/12/2020	**PHARMA MILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
684	17/12/2020	**FRA BER**	**MULTICYD SANY**	**20749**	**X**	
685	17/12/2020	**INDIA**	**MY GEL**	**20637**		**X**
686	17/12/2020	**ECOLAB**	**INCIDIN RAPID**	**20750**	**X**	

687	17/12/2020	D'ORTA	CYPERQUATTRO	16252		X
688	17/12/2020	ZAPI	S NIDO NEXT	20751	X	
689	17/12/2020	ZAPI	S NIDO EVOLUTION	20752	X	
690	17/12/2020	THERMALIS	SANIREX	20753	X	
691	17/12/2020	REA	REBITRYN 10	14018		X
692	17/12/2020	DIVERSEY	SOFT CARE SENSISEPT H4	19065		X
693	17/12/2020	LONZA	LONZAGARD DR LS13N	19905		X
694	17/12/2020	ECOLAB	P3 OXONIA ACTIVE 150	20027		X
695	18/12/2020	EGIDNA	EGIDNA SCUDO ANTIBBATERICO	20754	X	
696	18/12/2020	RECKITT BENCKISER	CALGON IGIENE + GEL	20293		X
697	18/12/2020	VELTEK ASSOCIATES	DEC QUAT 200C	20755	X	
698	18/12/2020	ARTSANA	PROTEC + ION	20756	X	
699	18/12/2020	GERMO	DISINFETTANTE LIQUIDO	13428		X
700	18/12/2020	IMP	EDORA DISINFETTANTE	20757	X	
701	18/12/2020	SAPONERIE MARIO FISSI	GEL DISINFETTANTE ALCOLICO MARIO FISSI	20758	X	
702	21/12/2020	BORMAN	DIA 03	20759	X	
703	21/12/2020	CHEMIA	CIP OFF	19487		X
704	21/12/2020	DIVERSEY	DIVOSAN ETHA PLUS	20760	X	
705	21/12/2020	ONE MORE	ONE MORE GEL DISINFETTANTE	20614		X
706	21/12/2020	DIVERSEY	LYSOFORM ALCOHOL PLUS PROFESSIONAL	20654		X
707	21/12/2020	BODE CHEMIE	STERILLIUM CLASSIC PURE	20761	X	
708	17/12/2020	CERICHEM	SEPTAVIR GEL	20631		X
709	23/12/2020	ECOLAB	KLERCIDE 70/30 DENATURED ETHANOL	20467		X
710	23/12/2020	DIEFFETTI COSMETICI	DIVOC DISINFETTANTE MANI	20762	X	
711	23/12/2020	PHARMATEK	DIDESAN	14122		X
712	23/12/2020	REYS	ALISAN 509	20763	X	
713	21/12/2020	VEBI	DK ONE	13780	X	
714	23/12/2020	ACTIVA	TETRAFENPROX ABD	19484		X
715	23/12/2020	NUOVA ADLER CHEMICAL	ONTEQ GEL	20764	X	
716	23/12/2020	NUOVA ADLER CHEMICAL	ONTEQ LIQUIDO	20765	X	
717	23/12/2020	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR GEL MANI DISINFETTANTE	20766	X	
718	23/12/2020	UNION BIO	NO FLYING INSECT PLUS	20767	X	
719	23/12/2020	KING RESEARCH	BARBICIDE CONCENTRATO	20768	X	
720	23/12/2020	LONZA	LONZAGARD DR 19aB	20021		X
721	18/12/2020	BLEU LINE	CIPEX 10 E	14780		X
722	28/12/2020	KWIZDA	MUSCID 5 GB	19358		X
723	28/12/2020	KWIZDA	AMP 9 RB	20522		X
724	28/12/2020	SEMENTI DOM DOTTO	SANUP GEL	20769	X	
725	28/12/2020	HAGLEITNER HYGIENE	SEPTDES GEL	20770	X	
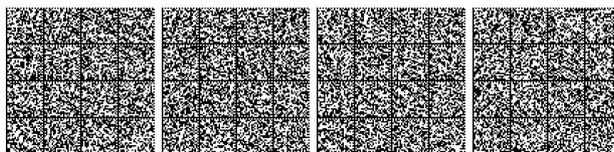
726	28/12/2020	**ACTIVA**	**GLADIO LIQUIDO**	**19482**		**X**
727	30/12/2020	**RARO**	**TILLYGIENE**	**17083**		**X**
728	30/12/2020	**GERMO**	**DISINFETTANTE MULTIFUNZIONE**	**18681**		**X**
729	30/12/2020	**ENPRO ITALIA**	**BIO KILL**	**18430**		**REV**
730	30/12/2020	**PHARMAMILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR GEL**	**19802**		**X**
731	30/12/2020	**PHARMAMILLENNIUM**	**DISINFECT PURAVIR LIQUIDO**	**19804**		**X**
732	30/12/2020	**REYS**	**ALISAN 512**	**20771**	**X**	
733	30/12/2020	**VEBI**	**STERINAL**	**5281**		**X**
734	30/12/2020	**ENDURA**	**ENDURLED STD**	**20346**		**X**

21A02415
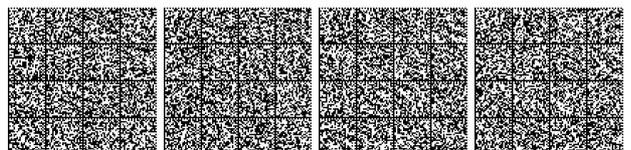
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Torino Nord della società Iren Energia S.p.a., in Torino.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000129 del 2 aprile 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DSA-DEC-2009-0001805 del 26 novembre 2009, alla società Iren Energia S.p.a. identificata dal codice fiscale 09357630012, con sede legale in corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Iren Energia S.p.a. sita nel Comune di Torino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A02381

Reiezione dell'istanza di riconoscimento dell'«Arci Caccia - circolo di Lentini», in Lentini, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale n. 141 del 14 aprile 2021, l'istanza presentata dall'associazione denominata «Arci Caccia - circolo di Lentini» - codice fiscale 91002170891, con sede legale a Lentini (SR) in via Antonello Messina n. 4, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

21A02390

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-098) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
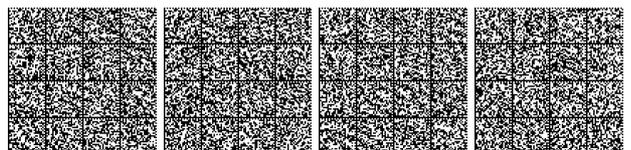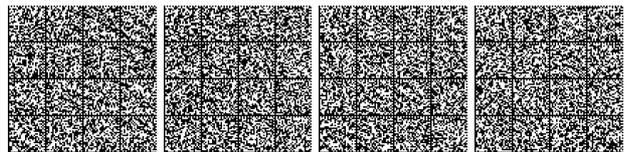
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
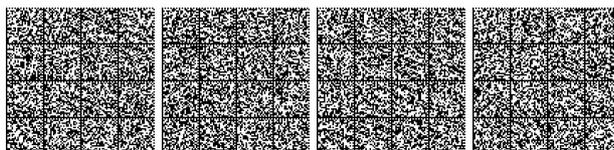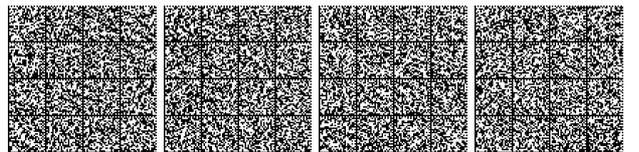
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.